

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MOG231	1	14/12./23..

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231

EFFEDUE S.R.L.
 Via Molino Rosso 3/3a – 40026 Imola (BO)

L'Amministratore Unico in data 07/12/2023

CAPITOLO I - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI – C.D. “WHISTLEBLOWING”	12
1.2. LE SANZIONI APPLICABILI	14
1.3. L’ADOZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	15
CAPITOLO II - IL MODELLO ADOTTATO DA EFFEDUE SRL	16
2.1. STORIA E DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ, MODELLO DI GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA	16
2.2. FINALITÀ E PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO	16
2.3. COSTRUZIONE DEL MODELLO	17
2.4. LA STRUTTURA DEL MODELLO	17
2.5. PROCEDURE DI ADOZIONE, INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO	21
CAPITOLO III - L’ORGANISMO DI VIGILANZA	21
3.1. ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE	21
3.2. REQUISITI	22
3.3. FUNZIONI E POTERI	23
3.4. REPORTING VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	24
3.5. REPORTING DA PARTE DELL’ODV	25
CAPITOLO IV - DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	26
4.1. DIFFUSIONE DEL MODELLO	26
4.2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	26
CAPITOLO V – I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	27
CAPITOLO VI - SISTEMA DISCIPLINARE	30
5.1. PRINCIPI GENERALI	30
5.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	31
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI	33
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E FORNITORI	33
CAPITOLO VII - I DESTINATARI DEL MODELLO	33
CAPITOLO VIII - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	34

CAPITOLO IX – REGOLE DI COMPORTAMENTO	36
PARTE SPECIALE A	37
I REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.Lgs.231/2001)	37
PARTE SPECIALE B	53
I REATI SOCIETARI E LA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER D. LGS. 231/01)	53
PARTE SPECIALE C	84
I DELITTI INFORMATICI (ARTT. 24-BIS D.LGS.231/2001)	84
PARTE SPECIALE D	96
I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	96
PARTE SPECIALE E	98
I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001)	98
PARTE SPECIALE F	109
I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001)	109
PARTE SPECIALE G	121
I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	121
PARTE SPECIALE H	126
I REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001)	126
PARTE SPECIALE I	133
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	133
REATI TRANSNAZIONALI	133
REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE ART. (25-DUODECIES D. Lgs. 231/2001)	133

REATI DI C.D. "INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA" DI CUI AGLI ARTT. 377 BIS C.P. E 378 C.P. (INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO). 133

PARTE SPECIALE "L" 144

RELATIVA ART 603 BIS CODICE PENALE, COME RIFORMULATO DALLA LEGGE 199/2016 144

PARTE SPECIALE M 148

REATI TRIBUTARI E DOGANALI 148

ALLEGATI

1. IL CODICE ETICO
2. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

PARTE GENERALE

CAPITOLO I - II DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il quadro normativo di riferimento

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche solo, il “Decreto”), emanato in data 8 giugno 2001 in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano una forma di responsabilità dei soggetti collettivi (enti, società, associazioni e persone giuridiche) definita amministrativa, ma sostanzialmente di carattere affittivo-penale, per la commissione di particolari reati posti in essere da persone fisiche che operano per l’ente, che va ad aggiungersi (distinguendosi) alla specifica responsabilità dell’autore materiale dell’illecito.

La responsabilità dell’ente, disciplinata dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001, si configura quando la condotta sia stata commessa nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da parte di soggetti ad esso legati da un rapporto funzionale, individuati dalla legge in due categorie:

i soggetti in posizione apicale, ovvero le persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente medesimo. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.;

i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti collocati in posizione apicale, quali i dipendenti e i collaboratori.

L’ente, quindi, risponde esclusivamente nel caso in cui i soggetti summenzionati abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso e non per un proprio esclusivo interesse/vantaggio o di terzi.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della responsabilità dipendente da reato, attualmente il Decreto individua le seguenti categorie di reati (consumati o tentati) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss.:

- **REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 DEL DECRETO):**
 - o Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.);
 - o Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.);
 - o Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.);
 - o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.);
 - o Frode informatica (Art. 640 ter c.p.).
- **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO):**
 - o Falsità in documento informatico (Art. 491 bis c.p.);
 - o Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.);
 - o Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.);
 - o Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.);

-
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni* informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici (Art. 635 bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.).
- DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO):
- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, D.p.r. n. 309/1990);
 - Delitti in materia di armi (Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5).
- REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25 DEL DECRETO):
- Concussione (Art. 317 c.p.);
 - Corruzione per un atto d'ufficio (Art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 319 bis);
 - Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.);
 - Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (Art. 322 bis c.p.);
 - Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356).
- REATI DI FALSO NUMMARIO (ART. 25 BIS DEL DECRETO):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (Art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.);

-
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).
 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS. 1 DEL DECRETO):
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.).
 - REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO):
 - False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (Art. 2625 co.2 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629 bis c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (Art. 2635, co. 3, c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638, co.1 e 2 c.c.);
 - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO):
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.);
 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270 quater.1 c.p.);

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (Art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (Art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Art. 1, L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (Art. 2, L. n. 342/1976)
- Reati contro la sicurezza della navigazione marittima (Art. 3, L. n. 442/1989);

L'art. 2 della Legge del 14/01/2003 che ha ratificato la Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 quater, elenca una serie di reati finalizzati a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

- DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUATER 1 DEL DECRETO):
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583 bis c.p.).
- DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES DEL DECRETO):
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (Art. 600 bis c.p.);
 - Pornografia minorile (Art. 600 ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (Art. 600 quater. 1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600 quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (Art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies c.p.).
- DELITTI E ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DAL T.U.F. (D.LGS. N. 58/1998) AFFERENTI ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES DEL DECRETO):
 - Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 T.u.f.);
 - Manipolazione del mercato (Art. 185 T.u.f.).
- DELITTI POSTI A TUTELA DELLA VITA E DELL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA DEI LAVORATORI (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO):
 - Omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (Art. 590, co. 3 c.p.).

-
- REATI POSTI A TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL SISTEMA ECONOMICO-FINANZIARIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO):
 - o Ricettazione (Art. 648 c.p.);
 - o Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.);
 - o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.);
 - o Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.);
 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO).

Si tratta degli illeciti previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 ai seguenti articoli:

 - o Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3;
 - o Art. 171 bis;
 - o Art. 171 ter;
 - o Art. 171 septies;
 - o Art. 171 octies;
 - REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO):
 - o Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.);
 - REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO):
 - o Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.);
 - o Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.);
 - o Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.);
 - o Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.);
 - o Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - o Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - o Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
 - o Inquinamento idrico (D. Lgs. 152/2006 art. 137)
 - o Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 2)
 - o Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 3)
 - o Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 5, primo e secondo periodo)
 - o Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 11)
 - o Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (D. Lgs. 152/2006 art. 137 co. 13)
 - o Gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006 art. 256);
 - o Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 1, lett. a) e b);

-
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 3, primo periodo)
 - Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 3, secondo periodo)
 - Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 5)
 - Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D. Lgs. 152/2006 art. 256, co. 6) o Siti contaminati (D. Lgs. 152/2006 art. 257);
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (D. Lgs. 152/2006 art. 257 co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
 - Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (D. Lgs. 152/2006 artt. 258 e 260-bis);
 - Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (D. Lgs. 152/2006 art. 258, co. 4, secondo periodo)
 - Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 6)
 - Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
 - Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (D. Lgs. 152/2006 art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
 - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 artt. 259 e 260)
 - Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (D. Lgs. 152/2006 art. 259, co. 1).
 - Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)
 - Inquinamento atmosferico (D. Lgs. 152/2006 art. 279)
 - Commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (art. 1, co. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
 - Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio

-
- illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 2, co. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- o Esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
 - o Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
 - o Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)
 - o Inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)
 - o Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).
- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO):
- o Art. 22 co. 12 bis D. Lgs.286/98 TU immigrazione
- RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 TERDECIES DEL DECRETO):
- o Art. 3 co. 3bis L. 654/1975 n
- REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALI:
- La legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati di criminalità organizzata aventi carattere transnazionale. Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006 è definito reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato". Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:
- o Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
 - o Associazione per delinquere di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.);
 - o Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
 - o Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
 - o Traffico di migranti (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

-
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.).
 - REATO C.D. DI "CAPORALATO" (ART. 603 BIS C.P.)
 - REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES DEL DECRETO):
 - Artt. 1 e 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401
 - REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO):
 - Artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10 quater e 11 D. Lgs. 74/2000
 - REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES DEL DECRETO)
 - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O PROVATO, COSIDDETTA LEGGE SUL "WHISTLEBLOWING"

LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI – c.d. "WHISTLEBLOWING"

In data 30 novembre 2017, con la Legge n. 179, è stata introdotta nel nostro ordinamento la tutela del dipendente che segnala illeciti, anche detto WHISTLEBLOWER. Successivamente, con D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, il legislatore ha introdotto nuove regole a tutela dei soggetti che segnalano comportamenti scorretti nonché violazioni di leggi, nazionali e comunitarie, e regolamenti.

La norma citata prevede una serie di attenzioni e obblighi non solo per le Pubbliche Amministrazioni, ma anche per le aziende private, dotate o meno del MO.

I Modelli di Organizzazione e Gestione adottati ai sensi del D. Lgs. 231/01 devono prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsioni e il relativo sistema disciplinare.

Effedue da sempre ha posto molta attenzione alle segnalazioni di illecito possibili o accertati da parte di tutti i dipendenti.

I soggetti

La tutela è finalizzata a proteggere i segnalanti – c.d. whistleblowers - da eventuali ritorsioni ed è rivolta ai soggetti individuati specificamente dalla normativa e, quindi, a dipendenti, collaboratori autonomi, liberi professionisti che prestano consulenze per l'ente, volontari e tirocinanti anche se non retribuiti, azionisti, amministratori, ex dipendenti, lavoratori in prova o anche solo candidati a posizioni lavorative. Sono tutelati anche i facilitatori del segnalante, i parenti entro il IV grado se nel medesimo contesto lavorativo, i colleghi con rapporto abituale e corrente, gli enti di proprietà del segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso.

L'oggetto

L'ambito oggettivo definisce come oggetto della segnalazione le «condotte illecite» rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 e le violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, nonché i comportamenti, commissivi od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente.

Il termine “condotta illecita” ha un’accezione piuttosto ampia e non necessita che il segnalante effettui una improba valutazione in merito alla tipologia della fattispecie che va a segnalare. E’ semplicemente richiesto che il segnalante creda in buona fede che i fatti segnalati siano veri: i motivi personali sono considerati irrilevanti.

I fatti segnalati devono inoltre essere adeguatamente provati o provabili ma la ritorsione si presume.

Il destinatario

La normativa prevede l’istituzione di canali di segnalazione che devono garantire la piena tutela e la riservatezza per il segnalante e per l’argomento segnalato.

I canali di segnalazione

Effedue ha posto grande attenzione all’implementazione di un sistema di segnalazione teso a garantire il rispetto del dettato normativo e, infatti, ha istituito un sistema specifico a sé stante ed esterno all’azienda per le segnalazioni del whistleblower.

Il soggetto ESTERNO che gestisce le segnalazioni è autonomo e formato in materia; riceve le segnalazioni come da specifica procedura di Segnalazione - Whistleblowing - implementata dalla Società e rispetta i parametri legislativi. A tal fine provvede a:

- Se trattasi di segnalazione non anonima, rilasciare al feedback al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione stessa;
- Effettuare un primo screening di ammissibilità;
- ove necessario, contattare il segnalante per chiedere di fornire elementi utili all’indagine
- dare seguito alle segnalazioni, con adozione di azioni utili a valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- dare riscontro entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza dei sette giorni successivi alla presentazione delle segnalazioni, con comunicazione al segnalante delle informazioni relative al seguito che è stato dato o che intende dare alla segnalazione;
- compilare un report finale dell’indagine;
- archiviare la documentazione pertinente l’indagine.

La Società ha adottato una policy specifica in materia di WHISTLEBLOWING e con essa impone espressamente il DIVIETO DI RITORSIONE.

La procedura, inoltre, relativamente alle segnalazioni del whistleblower, indica:

- le informazioni chiare relative al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne
- il luogo dove ~~sono esposte~~ e rese facilmente visibili le informazioni relative alle modalità di segnalazione
- le modalità per rendere accessibili le informazioni sulle modalità di segnalazione alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società
- le modalità di pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito
- le modalità e i tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/01 prevede sanzioni nel caso di violazione delle misure di tutela dei *whistleblowers* (ritorsioni) o della procedura adottata; stituisce i, inoltre, sanzioni in caso di segnalazioni infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

In conclusione, con riferimento al c.d. “WHISTLEBLOWING” e alle modifiche apportate all’art. 6 del D. Lgs. 231/01 dalla Legge 179 del 30 novembre 2017, la Società ha regolamentato la fattispecie nelle procedure vigenti, così riducendo il rischio a livello “trascurabile”.

1.2. Le sanzioni applicabili

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è particolarmente severo: le sanzioni a carico dell’ente per la commissione o tentata commissione dei reati presupposto applicabili sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria si applica per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ed è quantificata secondo il meccanismo delle quote, che possono variare da un minimo di 100 a un massimo di 1.000, con un valore che oscilla da un minimo di Euro 250,23 ad un massimo di Euro 1.549,37.

La determinazione del numero delle quote è rimessa alla discrezionalità del giudice che tiene conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive che possono aggiungersi alle sanzioni pecuniarie consistono nella interdizione dall’esercizio dell’attività, nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell’eventuale revoca di quelli già concessi, nonché nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Esse hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell’Ente è sempre disposta anche la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e

quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato.

Quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva, il giudice può disporre anche la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

1.3. L'adozione di un modello organizzativo quale esimente della responsabilità amministrativa

Il decreto agli artt. 6 e 7 introduce specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

A tal riguardo, la categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità.

In particolare, introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art.6, prevede che nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione "apicale", l'Ente non risponda qualora dimostri che:

- a) *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lett. b)".*

Per quanto concerne i soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ovvero se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, con onere della prova a carico della pubblica accusa.

Il contenuto dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, è individuato dallo stesso art. 6, comma 2 del Decreto, ove si richiede che gli stessi rispondano alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per garantire un'efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede altresì:

-
- una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nella normativa;
 - l'esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

CAPITOLO II - IL MODELLO ADOTTATO DA EFFEDUE SRL

2.1. Storia e descrizione della Società, modello di *governance* e struttura organizzativa

Effedue nasce nel 2002 e, oggi costituita in forma di società di capitali a responsabilità limitata, si prefigge il perseguimento, in particolare e fra gli altri, dei suddetti scopi sociali:

la fornitura di servizi amministrativi e contabili;

il compimento di operazioni di natura immobiliare, a vocazione residenziale e commerciale, attinenti sia alla circolazione che alla riqualificazione e alla gestione dei beni immobili.

Tali attività sono svolte anche in favore delle società partecipate e/o di pertinenza dei soci fondatori della stessa, i fratelli Massimo e Fabio Fabbri.

La *Corporate Governance* della Società è basata sul modello tradizionale caratterizzato dalla presenza dei seguenti organi:

- l'Assemblea dei Soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;
- l'Amministratore Unico, incaricato di gestire l'impresa sociale;

I principali strumenti di *governance* di cui la società si è dotata sono di seguito individuati:

- lo Statuto, che definisce l'oggetto sociale, gli organi sociali con i relativi poteri, compiti e responsabilità;
- i contratti di servizi con le partecipate, che regolano formalmente le prestazioni di servizi fra le medesime;
- contratti di locazione degli immobili di sua proprietà.

2.2. Finalità e principi ispiratori del modello

La Società adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, intende migliorare il sistema di controlli interni e limitare il rischio di commissione di reati.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti che operino per la Società (fornitori, clienti, consulenti ecc.), affinché assumano nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società e soprattutto in coloro che operano nelle aree di attività a rischio di reato, la consapevolezza di poter incorrere in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;

-
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai valori etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività d'impresa;
 - consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

2.3. Costruzione del modello

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (artt. 6 e 7), tenendo conto delle linee guida fissate da Confindustria, nonché sulla base delle indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla prassi giurisprudenziale.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato attraverso le seguenti attività:

- analisi approfondita dell'organizzazione aziendale esistente, mediante intervista alle figure apicali ed acquisizione della documentazione ritenuta significativa a tal fine (organigramma, statuto, mansionario, sistema delle deleghe e procure, regolamenti aziendali, ecc.);
- identificazione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 teoricamente applicabili all'azienda in oggetto, attraverso l'esame analitico delle c.d. aree sensibili e la mappatura delle condotte potenzialmente illecite;
- valutazione dell'efficacia delle procedure e dei protocolli di controllo già esistenti, in riferimento alle aree a rischio individuate;
- valutazione del grado di esposizione al rischio, in relazione alle attività ritenute sensibili;
- individuazione delle eventuali criticità e delle azioni di miglioramento e correttive ritenute necessarie, attraverso l'implementazione delle procedure/protocolli di controllo esistenti e creazione di procedure/protocolli ad hoc per quelle attività per le quali non esistono o non sono adattabili, al fine di ridurre il rischio;
- individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure OdV) con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- predisposizione del codice etico;
- previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del codice etico.

2.4. La struttura del modello

Il Modello risulta composto da una **Parte Generale**, ove sono definiti:

- il concetto giuridico di responsabilità amministrativa degli enti, le finalità e i contenuti del D.Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento;
- il contenuto del modello organizzativo e le procedure per il suo aggiornamento;
- le caratteristiche ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- l'attività di comunicazione e di formazione del personale;
- il sistema disciplinare sanzionatorio;

e da alcune **Parti Speciali** che regolano le attività svolte dalla Società in ciascuna delle aree ritenute a rischio.

La corretta consultazione del Modello presuppone, quindi, la conoscenza della PARTE GENERALE, utile alla comprensione del quadro all'interno del quale si svolge la disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese, e l'attento studio delle PARTI SPECIALI (una o più) che interessano l'attività svolta dal lettore all'interno della Società.

Per quanto riguarda le **PARTI SPECIALI**, a seguito di un attento esame della struttura organizzativa societaria e un'analisi del contesto aziendale volti a individuare aree e processi potenzialmente e astrattamente idonei alla commissione di fatti-reato oggetto della normativa vigente, è stata effettuata una valutazione dei rischi che ha coinvolto tutto il management aziendale.

Gli elementi considerati sono:

- struttura organizzativa e societaria;
- articolazione territoriale;
- dimensioni e settore economico
- fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A.;
- rapporti con le Autorità fiscali, doganali, sanitarie e previdenziali;
- soggetti apicali, dipendenti ed altri soggetti legati alla Società da rapporti di parasubordinazione (Agenti e Collaboratori esterni);

Questa analisi ha condotto all'esclusione di alcuni reati previsti dal Decreto.

In particolare, vista l'attività svolta dalla Società, si è ritenuto di valutare il rischio di commissione dei reati di seguito indicati come minimo e tale da non richiedere l'adozione di specifiche parti speciali:

- Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, falsità in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25-bis)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- Reati connessi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies)
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies del Decreto).

Con riferimento al c.d. "WHISTLEBLOWING" e alle modifiche apportate all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 dalla Legge 179 del 30 novembre 2017, in vigore dal 29 dicembre 2017, a seguito di verifica, si ritiene che la Società abbia già regolamentato la fattispecie nelle procedure vigenti, così riducendo il rischio a livello "trascurabile".

Il sistema disciplinare prevede sanzioni nel caso di violazione delle misure di tutela o di segnalazioni infondate effettuare con dolo o colpa grave.

La mappatura dei rischi ha portato a ritenere “trascurabile” anche il rischio di commissione dei reati di razzismo e xenofobia, previsti quale reato presupposto in forza dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017 che ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l’art. 25 *terdecies*. Peraltro, le procedure vigenti e i principi sanciti nel codice etico adottato appaiono idonei anche ai fini della prevenzione di tale ipotesi di reato.

Sono, invece, stati presi in considerazione i seguenti reati per una analisi più approfondita nelle singole Parti Speciali:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
- Reati societari e corruzione tra privati (art. 25-ter)
- Reati di criminalità informatica (art. 24 bis)
- Reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis1)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)
- Reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale per ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies)
- Reati ambientali (art. 25 undecies)
- Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter), Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146, artt. 3 e 10), Reati intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui agli artt. 600 ^{bis - quinquies} c.p., 601, 602 e 603 c.p., Reati di intralcio alla giustizia (art. 25 decies)
- Reato di caporalato (art. 603 bis c.p.)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies del Decreto)
- Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)
- Reati di contrabbando (Art. 25 sexiesdecies)

In considerazione delle risultanze del *risk assessment* la Società ha ritenuto di non inserire nel Modello le Parti Speciali relative ai reati che sono stati considerati “non a rischio” o comunque a rischio “trascurabile”, ritenendo che la presenza di Parti Speciali relative a tali aree implicherebbe una inutile e dispendiosa dispersione delle risorse per l’esecuzione di controlli in ambiti a rischio trascurabile, a discapito di controlli più accurati su aree, invece, maggiormente degne di attenzione.

In ogni caso, la Società si impone una rivalutazione periodica della decisione, in base all’evoluzione delle attività aziendali e della normativa.

Ciascuna PARTE SPECIALE comprende:

-
1. La descrizione dei reati che possono essere commessi nell'Area di pertinenza (ad esempio, corruzione nell'Area reati contro la Pubblica Amministrazione), le nozioni utili alla individuazione dei soggetti e attività interessate (ad esempio "nozione di Pubblico Ufficiale"), le procedure e le attività generali messe in atto dalla Società ai fini della prevenzione dei reati.
 2. L'individuazione delle singole AREE A RISCHIO nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati.
Si precisa che le AREE A RISCHIO possono essere anche "strumentali" ovvero possono interessare attività che sono indirettamente funzionali alla commissione del reato).
Per ciascuna AREA A RISCHIO individuata sono indicati:
 - ruoli aziendali coinvolti (con riferimento all'organigramma aziendale)
 - attività sensibili
 - reati astrattamente ipotizzabili
 - principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole attività sensibili (regole di comportamento e procedure aziendali di riferimento)
 3. Il SISTEMA ORGANIZZATIVO generale e i PRINCIPI GENERALI di comportamento (o controllo) ai quali si devono conformare tutti i soggetti che agiscono all'interno dell'AREA DI RISCHIO (regole generali di comportamento già enunciate nel Codice Etico ma qui riferite all'area specifica).
 4. Le PROCEDURE AZIENDALI (se predisposte dalla Società) a presidio del rischio reato.
 5. Il RESPONSABILE per "particolari" OPERAZIONI a rischio.
 6. I CONTROLLI dell'Organismo di Vigilanza.
 7. Eventuali ALLEGATI che possono essere costituiti da:
 - schede di evidenza richiamate nella parte speciale,
 - procedure aziendali richiamate nella parte speciale,
 - istruzioni operative richiamate nella parte speciale.

Il Modello è completato da altri documenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

- il Codice Etico, che definisce l'insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide nello svolgimento dell'attività d'impresa (Allegato 1);
- il documento di Valutazione dei rischi, ove sono raccolte e sintetizzate le attività di *risk assessment* (Allegato 2).

Sono infine da ritenersi parti integranti del Modello, anche se non espressamente allegati, i seguenti documenti interni:

- lo Statuto della Società;

-
- il Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
 - il sistema sanzionatorio e disciplinare;
 - le procedure aziendali e i protocolli operativi adottati da Effedue Srl ai sensi del Modello per la prevenzione della commissione dei reati presupposto.

I suddetti documenti sono periodicamente aggiornati e resi disponibili a tutti i soggetti interessati.

2.5. Procedure di adozione, integrazione e modifica del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lett. a, del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente. L'organo amministrativo della Società ne delibera l'adozione e valuta le azioni necessarie per la sua implementazione.

L'Amministratore Unico, eventualmente anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvede inoltre a effettuare le eventuali modifiche e integrazioni del Modello allo scopo di garantire la continua rispondenza di tale documento alle prescrizioni normative e agli eventuali mutamenti intervenuti nella struttura organizzativa e gestionale della Società.

CAPITOLO III - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Istituzione, nomina e composizione

Ai sensi dell'art. 6 comma I, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 la Società EFFEDUE SRL con delibera dell'Amministratore Unico che approva il Modello di cui al presente documento, istituisce l'Organismo di Vigilanza, un organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di organizzazione e controllo adottato dalla Società.

Considerata la struttura organizzativa che caratterizza la Società, il medesimo ha ritenuto opportuno optare per l'adozione di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, composto da un membro esterno ed indipendente rispetto all'organigramma consortile, scelto fra professionisti dotati di specifiche e comprovate competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere.

L'OdV resta in carica tre anni con possibilità di rinnovo.

L'OdV cessa dall'incarico alla scadenza del termine, pur continuando a svolgere le proprie funzioni in regime di *prorogatio* fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

L'organo gestorio assegna all'Organismo di Vigilanza le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'Organismo di Vigilanza dispone di un budget deliberato dall'organo gestorio su proposta del medesimo, che potrà essere integrato in caso di necessità.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni, il cui compenso sarà corrisposto mediante utilizzo delle risorse finanziarie allo stesso assegnate.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte dell'Amministratore Unico, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato a tutti i livelli

aziendali, illustrando poteri, compiti e responsabilità di tale organismo, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

La retribuzione dell'Organismo di Vigilanza viene determinata all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.2. Requisiti

L'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale e non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre, l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero, ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall'Amministratore Unico;

- professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve garantire competenze tecnico-professionali di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing, adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;
- continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo;
- onorabilità: i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere requisiti di autorevolezza morale e devono essere assenti a loro carico sentenze di condanna o di patteggiamento per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Al fine del rispetto dei requisiti sopra indicati, sono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica:

- la sussistenza di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi);
- l'aver riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- il rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, con i vertici della Società e delle società consorziate;
- lo svolgimento di altre attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto della Società o delle società consorziate, o semplicemente in contrasto con essi.

L'Organismo di Vigilanza cessa in ogni momento il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dall'incarico.

Costituiscono cause di revoca dall'incarico:

- inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività dell'Organismo;

-
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
 - qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Amministratore Unico, con immediata segnalazione all'organo di controllo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dell'Organismo di Vigilanza, si provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

3.3. Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'efficienza ed efficacia del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica del rispetto del Modello da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, allo scopo di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi di commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsivoglia titolo operanti nella Società;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni aziendali e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione e monitoraggio della loro realizzazione.

Più specificatamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate le attività:

- di verifica:
 - o raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
 - o conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
 - o effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di relazione agli organi societari deputati,
 - o attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
 - o attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,
 - o coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- di aggiornamento:
 - o interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con la funzione legale e verifica di adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative,

-
- o valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate,
 - o monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;
 - di formazione:
 - o coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001,
 - o monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - sanzionatorie:
 - o segnalazione di eventuali violazioni del Modello all'Organo amministrativo ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione,
 - o coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
 - o aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri d'iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

3.4. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231.

Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 (art. 2, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179) il Modello organizzativo deve altresì prevedere uno specifico canale informativo, strutturato secondo modalità alternative di comunicazione, al fine di consentire all'OdV di avere contezza delle segnalazioni relative alle violazioni del modello, nel massimo rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, in ottemperanza alla disciplina cd. *whistleblowing*.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società devono essere inviate all'OdV;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza;

-
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni giungono all'OdV tramite un indirizzo di posta (Organismo di Vigilanza c/o Efedue Srl, sede) e una casella di posta elettronica dedicata, con accesso riservato al solo Organismo di Vigilanza.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascolta eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione ed intraprende eventuali azioni ispettive, informando del risultato le funzioni coinvolte.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, all'OdV devono necessariamente essere trasmesse le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Efedue Srl o suoi organi, soci, fornitori, consulenti, partner, società di service;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Efedue Srl nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore del Società.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i consulenti, i fornitori, i partner e ogni altro soggetto destinatario del Modello, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a Efedue Srl.

3.5. Reporting da parte dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di rendicontazione:

- la prima, su base continuativa, direttamente all'Amministratore Unico, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità;
- la seconda su base annuale, nei confronti dello stesso e dell'organo di controllo nell'ambito del quale l'OdV predispone una relazione scritta contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza. In tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Qualora, ad esempio, emergano profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera dell'Amministratore Unico, l'OdV deve prontamente attivarsi, sicché sia possibile ogni tempestiva valutazione in ordine al rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di ottenere il maggior numero di informazioni possibili per svolgere al meglio la propria attività.

CAPITOLO IV - DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

4.1. Diffusione del Modello

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione sociale, ovvero anche coloro che operano dall'esterno, devono essere forniti degli strumenti idonei affinché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività di Efedue Srl nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento.

A tal fine l'adozione del presente Modello è formalmente comunicata agli organi sociali.

Ai collaboratori, ai fornitori, ai consulenti e ai prestatori di servizi ed ai diversi soggetti legati da rapporti contrattuali con la Società sarà comunicata adeguata informativa, mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza per Efedue Srl.

In ogni caso il Codice Etico, il Modello e i relativi allegati sono messi a disposizione *on line* o presso la sede della Società.

4.2. Informazione e formazione

La Società organizza specifica attività di informazione e formazione sull'argomento, nonché fornisce a tutti l'accesso a un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa aziendale.

Gli interventi formativi potranno prevedere i seguenti contenuti:

-
- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del presente documento descrittivo;
 - una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi.

L'attività formativa potrà essere erogata attraverso sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

CAPITOLO V – I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli Organi Sociali, i lavoratori dipendenti e i Consulenti, i Collaboratori esterni e i *Partner* – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti a osservare i seguenti principi generali, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico della Società EFFEDUE SRL.

È fatto assoluto divieto:

- di attuare condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto o qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose, possa in astratto diventarlo;
- di attuare o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'Ente e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- di attuare o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- di attuare attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti dal Modello e dal Codice Etico

E' inoltre, necessario:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società EFFEDUE SRL siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione a ciò che concerne lo svolgimento delle attività sensibili;
- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività sensibili pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

In aggiunta alle norme di comportamento sopra menzionate, dovranno essere rispettati i protocolli specifici adottati dalla Società in relazione ai singoli reati, al fine di mitigare il rischio di commissione degli stessi.

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di **strumenti organizzativi** (organigramma, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le **procedure interne** devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "**segregazione delle funzioni**");
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "**tracciabilità**");
- (iii) adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale, ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- devono essere definite apposite *policy* e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione del primo contatto e delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della P.A; gestione d'omaggi e spese di rappresentanza;
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle liberalità e le altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e il controllo di gestione della società.

I Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma, laddove riconosciuti, devono:
 - essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- Tracciabilità: ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE

La Società attualmente svolge attività solo per un numero limitato di clienti, anche con riferimento alla locazione degli immobili e ha un numero ridotto di dipendenti, pertanto, vista la natura semplice della stessa, le attività gestionali sono tutte in capo all'Amministratore Unico.

Per le attività eseguite per conto di CIR e Ausilio si rimanda ai relativi Modelli e alle procedure aziendali di tali Società che, comunque, EFFEDUE si impegna a rispettare, come risulta dai contratti in essere tra le parti.

In caso di ampliamento delle attività che oggi, come detto, sono semplificate, il sistema di deleghe e procure dovrà garantire i criteri e requisiti di seguito specificati.

In particolare, dovrà essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si precisa che deve intendersi

- per "*delega*": quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e riportate nell'Organigramma Aziendale,
- per "*procura*": il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Le procure devono essere regolarmente formalizzate attraverso atti notarili e iscritte al Registro Imprese mentre le deleghe devono essere comunicate mediante lettere di incarico, puntualmente protocollate, oltre che firmate "per accettazione" dal destinatario.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A devono

-
- essere dotati di delega formale in tal senso e – ove occorra – anche di procura;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
 - c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
 - d) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
 - f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
 - g) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza dovrà verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

CAPITOLO VI - SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

La Società adotta il seguente sistema disciplinare e sanzionatorio, applicabile in caso di violazioni delle procedure comportamentali indicate nel Modello, nonché dei principi e delle disposizioni stabiliti nel codice etico, al fine di garantire una efficace attuazione del modello e prevenire i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione delle relative sanzioni prescindono dall'effettiva commissione di un reato e quindi dall'instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale. Il Sistema Disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali della Società.

L'obiettivo del Sistema Disciplinare è quello di scoraggiare la realizzazione di pratiche criminose da parte dei destinatari del modello, punendo comportamenti che violano i principi di comportamento espressi da tale documento e dal Codice Etico.

Al sistema sanzionatorio adottato è affidata una duplice funzione:

- sanzionare in termini disciplinari, ex post, le violazioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- stigmatizzare e quindi prevenire la realizzazione di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare.

La previsione di una sanzione disciplinare per un determinato comportamento deve rispondere ad esigenze di effettività e di proporzionalità connesse alla concreta gravità del

fatto. Anche nel caso di violazioni poco rilevanti, deve essere comunque prevista una sanzione dotata di un'adeguata efficacia deterrente.

In caso di accertata violazione del Modello o del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie all'Organo Amministrativo, informandone altresì l'organo di controllo.

L'Organo Amministrativo approva i provvedimenti da adottare, anche a carattere sanzionatorio, secondo le normative in vigore, ne cura l'attuazione e riferisce l'esito all'Organismo di Vigilanza.

Qualora non venga comminata la sanzione proposta dall'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo ne dovrà dare adeguata motivazione all'Organismo stesso.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare previsto dal presente Modello, tutti gli amministratori, i soci, i dipendenti ed i collaboratori della Società, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con il medesimo.

Per ciascuna categoria di soggetti è previsto un particolare procedimento per l'irrogazione delle sanzioni che tiene conto della natura del rapporto tra il soggetto nei cui confronti si procede e la Società.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate misure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti in ordine all'esistenza e al contenuto del presente apparato sanzionatorio, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società.

5.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Ai fini della sussistenza dei requisiti strutturali del modello, previsti dal Decreto, EffeDue Srl sin da ora individua le sanzioni disciplinari per il personale dipendente, da valersi per l'ipotesi - ad oggi insussistente - di assunzione di personale alle dirette dipendenze del Società, prevedendo i provvedimenti di seguito indicati.

Rimprovero verbale o scritto (in caso di recidiva nell'inosservanza)

Tale provvedimento è applicato in caso di:

- inosservanza lieve dei principi generali di comportamento del Codice Etico e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del modello;
- inosservanza lieve dei protocolli di prevenzione aziendale;
- tolleranza di inosservanze lievi o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale.

Si ha "inosservanza lieve" quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società.

Multa non superiore a quattro ore di normale retribuzione oraria

Tale provvedimento è applicato quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, si verifica che le precedenti mancanze rivestono una maggiore importanza ed in particolare:

- inosservanza grave dei principi generali di comportamento del Codice Etico e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del modello;
- inosservanza grave dei protocolli di prevenzione aziendale;
- omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze ripetute o gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale;

-
- ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo motivate giustificazioni.

Si ha "inosservanza grave" quando le condotte siano gravi e caratterizzate da colpa e abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società nonchè non siano caratterizzate da dolo.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di quattro giorni

Tale provvedimento è applicato in caso di:

- violazione colposa dei principi generali di comportamento del Codice Etico e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del modello;
- violazione colposa dei protocolli di prevenzione adottati;
- omessa segnalazione o tolleranza di violazioni colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale;
- ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo motivate giustificazioni (quando questo comporti danno o sanzione per la Società).

Si ha "violazione colposa" quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo nonchè abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società più importanti rispetto all'inosservanza.

Licenziamento disciplinare

Con il licenziamento per mancanze (con o senza preavviso) è sanzionata la violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal documento portante del modello, dal Codice Etico, tali da provocare grave nocimento morale o materiale al Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei reati, ovvero a titolo di esempio:

- infrazione dolosa delle norme consortili emanate ai sensi del D.Lgs. 231/01 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto stesso;
- compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del modello o dei relativi principi generali di comportamento, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna del Società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- infrazione dolosa di procedure e/o del sistema dei controlli interni di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, è da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.

Si ha "violazione dolosa o grave con colpa" quando le condotte siano caratterizzate da dolo o siano caratterizzate da particolare gravità e presenza di colpa e abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società.

Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D.Lgs. 231/01

Nei confronti di dipendenti, sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per un reato ai sensi del D.Lgs. 231/01, l'ente può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al Dipendente interessato e può essere mantenuto dalla Società per il tempo ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

Il Dipendente allontanato dal servizio conserva, per il periodo relativo al procedimento penale ex D.Lgs. 231/01, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di realizzazione di fattispecie di reato o di violazione dei principi generali di comportamento del Codice Etico o dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del modello da parte degli Amministratori o dei Sindaci (membri del Collegio Sindacale) della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà rispettivamente il Sindaco/Collegio Sindacale o l'Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative.

In caso di grave violazione da parte dei componenti dell'organo amministrativo, non giustificata e/o non ratificata dallo stesso, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca del componente che ne sia accertato quale colpevole. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fattispecie di reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati indicati dal D.Lgs. 231/2001.

Se del caso, la Società potrà riservarsi di agire per il risarcimento del danno.

5.4 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, consulenti o fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e dal Codice Etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, nonché l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti e fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora, da tale comportamento, derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

In tutti i rapporti con i suddetti soggetti devono, quindi, prevedersi, laddove possibile, specifiche clausole risolutive espresse, in particolare all'interno dei contratti di fornitura e collaborazione, nonché potranno esserne previste ulteriori per il risarcimento del danno procurato e la manleva.

CAPITOLO VII - I DESTINATARI DEL MODELLO

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse della Società come

Dipendenti, Dirigenti, Sindaci, Amministratori, consulenti e partner nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che risultino coinvolti a qualunque titolo nelle attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi al contenuto del presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Effedue Srl si impegna a far sottoscrivere ai destinatari del Modello una dichiarazione di conoscenza ed accettazione (o clausola contrattuale) di quanto ivi contenuto al fine di ottenere l'impegno dei terzi all'osservanza dello stesso.

CAPITOLO VIII - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La fase di valutazione delle aree di rischio è stata posta in essere in conformità all'art. 6, comma 2, lett a) D.lgs. 231/2001, costruendo la cosiddetta "mappatura dei rischi". In particolare, è stata realizzata un'analisi approfondita della complessiva attività aziendale e sono state individuate le fasi operative o gestionali in grado di esporre la Società al rischio di commissione di atti illeciti, con la determinazione per ciascuna attività sensibile del fattore di rischio inerente, tenendo conto degli strumenti di controllo preventivi già in atto e con la definizione per ciascuna area a rischio di ulteriori protocolli ritenuti necessari per garantire la prevenzione di condotte criminose da parte dell'ente e dunque l'efficacia del modello.

Al fine di quantificare il rischio sono state analizzate tre componenti:

- **la frequenza dell'accadimento (F)**, ovvero la probabilità di accadimento di un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento nocivo che rappresenta una possibile modalità attuativa del reato in termini di frequenza;
- **la gravità dell'impatto (G)**, ovvero il possibile danno derivante dalla realizzazione della condotta illecita, in termini di sanzioni pecuniarie e/o interdittive, di perdite economiche e danni di immagine;
- **la rilevabilità del comportamento scorretto (R)** da parte dell'organizzazione, in funzione dall'adeguatezza dell'assetto organizzativo generale, del sistema di controllo interno e delle misure preventive attuate.

Per ciascuna attività sensibile è stato calcolato quale prodotto dei tre fattori sopra indicati, il Fattore di Rischio (FR), secondo la seguente formula:

$$\text{Fattore di Rischio (FR)} = F \times G \times R$$

E' stata quindi definita una scala numerica su 5 livelli associabile ai valori di frequenza (F), gravità (G) e rilevabilità (R), secondo i criteri di seguito riportati:

INDICE DI FREQUENZA (F)

1	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto bassa	Molto basso
2	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza bassa	Basso
3	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza media	Medio
4	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza alta	Alto

5	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto alta	Molto alto
---	--	-------------------

INDICE DI GRAVITA' (G)

1	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni irrilevanti	Molto basso
2	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni contenuti	Basso
3	Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni di media entità	Medio
4	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca danni significativi	Alto
5	Il manifestarsi del comportamento scorretto comporta danni critici e/o intollerabili	Molto alto

INDICE DI RILEVABILITÀ O RINTRACCIABILITÀ (R)

1	Il programma di controllo è in grado di rilevare certamente il manifestarsi di comportamenti scorretti	Molto alto
2	Il programma di controllo ha una buona probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	Alto
3	Il programma di controllo ha una probabilità media di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	Medio
4	Il programma di controllo rileva solo casualmente il manifestarsi di comportamenti scorretti	Basso
5	Il programma di controllo non è in grado di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	Molto basso

Al fine di valutare i valori soglia accettabili per le diverse attività a rischio di reato e su quali attività intervenire, sono state definite le seguenti classi di rischio:

Rischio molto alto	FR >= 60 <u>Priorità immediata</u> - occorrono interventi radicali, con immediata segnalazione al C.d.A. e al Collegio Sindacale
Rischio alto	FR compreso tra 28-59 <u>Priorità elevata</u> - occorrono interventi urgenti e segnalazione all'O.d.V.
Rischio medio	FR compreso tra 18 e 27 <u>Priorità media</u> - interventi a medio termine
Rischio basso	FR compreso tra 5 e 17 <u>Priorità bassa</u> - occorre valutare interventi in sede di riesame annuale
Rischio molto basso	FR compreso tra 1 e 4 <u>Priorità assente</u> - gli interventi non si reputano necessari

La determinazione del Fattore di Rischio rappresenta per la Società un elemento importante per la valutazione delle aree più critiche con riferimento al rischio di commissione dei reati 231, ed uno strumento utile per individuare gli ambiti di intervento e per la creazione di ulteriori misure preventive in grado di garantire l'efficacia del sistema di controllo.

L'analisi del rischio con la quantificazione del Fattore di Rischio è stata sintetizzata in forma di tabella nel Documento di Valutazione dei rischi allegato al Modello.

CAPITOLO IX – REGOLE DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di reati e garantire quindi l'efficacia del Modello, la Società ha formulato oltre a protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio, individuati nelle singole parti speciali, alcune regole generali di comportamento di seguito riportate:

- diffusione del Modello e del Codice Etico del Società e adozione di regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico, alle procedure di sicurezza e alle norme vigenti in azienda da parte di tutti i destinatari;
- predisposizione di un sistema organizzativo interno sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, dei poteri e delle funzioni;
- gestione dei poteri autorizzativi e di firma, fondata sulla coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesta una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Tale regola si traduce in un adeguato sistema di attribuzione delle procure rivolte a soggetti interni dotati di autorità, con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornate, formalmente accettate e adeguatamente pubblicizzate;
- formazione del personale sul contenuto del Modello 231 in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- implementazione di eventuali procedure operative e di specifici canali informativi/autorizzativi, aggiuntivi a quelli già esistenti, e finalizzati a garantire la separazione di compiti e funzioni, la pluralità dei controlli di contenuto e di forma, la tracciabilità e la documentazione delle operazioni svolte;
- previsione di un sistema di *report* costante all'Organismo di Vigilanza su determinate informazioni/operazioni sensibili, e attribuzione al suddetto organo dei necessari poteri di verifica, ispezione, controllo e proposta sanzionatoria.

PARTE SPECIALE A

**I REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25
D.Lgs.231/2001)**

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<i>Art. 316 bis c.p.</i> Malversazione a danno dello Stato	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, <u>non li destina</u> alle predette finalità, è punito...
<i>Art. 316 ter c.p.</i> Indebita percezione erogazioni a danno dello Stato	Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere , ovvero mediante <u>l'omissione di informazioni dovute</u> consegue indebitamente , per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo , comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito...
<i>Art. 640 co. 2 n. 1 c.p.</i> Truffa	Chiunque, <u>con artifici o raggiri</u> , inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito... se il fatto, è commesso <u>a danno dello Stato o di un altro ente pubblico</u> o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare...
<i>Art. 640 bis c.p.</i> Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	La truffa è aggravata se il fatto di cui all'art. 640 <u>riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</u>
<i>Art. 640 ter c.p.</i> Frode informatica	Chiunque, <u>alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico</u> o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito...
<i>Art. 635 ter c.p.</i> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	[...] Chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti , o comunque di pubblica utilità, è punito...

<p><i>Art. 314 c.p.</i> Peculato</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi</p>
<p><i>316 c.p.</i> Peculato mediante profitto dell'errore altrui</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p><i>Art. 317 c.p.</i> Concussione</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito...</p>
<p><i>Art. 318 c.p.</i> Corruzione per l'esercizio della funzione</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, <u>per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa</u> è punito...</p>
<p><i>Art. 319 c.p.</i> Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, <u>per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa</u>, è punito...</p>
<p><i>Art. 319 bis c.p.</i> Circostanze aggravanti</p>	<p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il <u>conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione ... nonché il pagamento o rimborso di tributi.</u></p>
<p><i>Art. 319 ter co. 1 c.p.</i> Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per <u>favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo</u>, si applica la pena...</p>
<p><i>Art. 319 ter co. 2 c.p.</i> Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Se dal fatto <u>deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione... o all'ergastolo</u>... la pena è ...</p>
<p><i>Art. 319 quater c.p.</i> Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, <u>il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità</u> è punito... Nei casi previsti dal primo comma, <u>chi dà o promette denaro o altra utilità</u> è punito...</p>

<p><i>Art. 320 c.p.</i> Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</p>	<p>Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p>
<p><i>Art. 321 c.p.</i> Pene per il corruttore</p>	<p>Le pene ... <u>si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</u></p>
<p><i>Art. 322 c.p.</i> Istigazione alla corruzione</p>	<p>Chiunque <u>offre o promette denaro od altra utilità non dovuti</u> ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, <u>qualora l'offerta o la promessa non sia accettata</u> alla pena ...</p> <p>Se l'offerta o promessa è fatta <u>per indurre</u> un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio <u>a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri</u>, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena ...</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che <u>sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</u></p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che <u>sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato</u> per le finalità indicate all'art. 319 c.p.</p>
<p><i>Art. 322 bis c.p.</i> Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee</p>	<p>Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, cod. pen., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio</p>

<p>e di Stati esteri</p>	
<p><i>Art. 323 c.p.</i> Abuso d'ufficio</p>	<p>[...] il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p>

La legge n. 69 del 27 maggio 2015 (*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*), in vigore dal 14/06/2015, ha apportato modifiche rilevanti ai fini della normativa di cui all'Art. 25 del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito si riportano le novità rilevanti ai fini del Decreto, non inserite all'interno dei paragrafi precedenti in quanto relative a diverse tipologie di reati.

- In caso di commissione di uno dei reati presupposto ex artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis cod. pen. è applicata la diminuzione della pena da 1/3 a 2/3 per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili o per il sequestro di somme o altre utilità trasferite.
- In caso di condanna per uno dei reati presupposto di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis cod. pen. la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato o all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.
- In caso di condanna per uno dei reati presupposto ex artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis cod. pen. è sempre ordinato il pagamento di una somma pari a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore della P.A. cui lo stesso appartiene, o, nel caso di cui all'art. 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.
- Nei procedimenti per i reati presupposto ex artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis cod. pen. l'ammissibilità della richiesta di cui all'art. 444 c.1 del cod. proc. pen. è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

LE ATTIVITÀ SENSIBILI

A seguito dell'attività di "mappatura", le attività considerate a maggiore rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici per la richiesta di autorizzazioni e licenze per l'esercizio dell'attività;
- gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici in occasione di verifiche e controlli;
- gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione esterna;
- approvvigionamenti di beni e servizi e rapporti con fornitori;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione dei rapporti con le partecipate e/o collegate.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli Organi Sociali e i dirigenti della società - in via diretta – i lavoratori dipendenti e i Consulenti, i Collaboratori esterni e i *Partners* – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- 1) stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- 2) instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- 3) instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- 4) garantire idonei flussi informativi verso l'ODV.

Conseguentemente, è **vietato**:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Artt. 24, 24-*bis*, 25, 25-*decies* D. Lgs. 231/2001 e L. 146/2006);
- attuare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- attuare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b) è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei

paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) i rapporti nei confronti della PA per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo coordinato con il responsabile interno, che procede alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- 2) gli accordi di associazione con i partner, le consulenze o gli incarichi conferiti a collaboratori esterni, devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni degli accordi stessi, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate, e devono essere approvati secondo quanto previsto dallo schema dei poteri vigenti;
- 3) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura;
- 4) non possono essere effettuati pagamenti in contanti per importi superiori ai limiti di legge.
- 5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento delle somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto;

-
- 6) coloro che svolgono una funzione di controllo o supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all' ODV eventuali situazioni di irregolarità.

I principi di riferimento e le procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A., sono elencati all'interno di ciascuna area a rischio.

PARTICOLARI OPERAZIONI A RISCHIO

La società potrebbe incorrere in operazioni straordinarie che potrebbero risultare a particolare rischio di commissione di reati, delle quali ritiene opportuno venga fornita debita evidenza.

L'Amministratore Unico individua e definisce l'operazione straordinaria come "a particolare rischio" e nomina uno o più responsabili interni per ciascuna di tali operazioni, cui sarà richiesto di gestire il flusso informativo verso l'ODV in merito allo svolgimento delle attività aziendali loro deputate.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili, in particolare dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, per le attività con esse svolte direttamente o da loro collaboratori a tale scopo delegati.

Periodicamente debbono essere sintetizzate dai responsabili interni tali specifiche operazioni a rischio da cui risulti:

- a) le pubbliche amministrazioni che hanno competenza sulle operazioni in oggetto;
- b) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni;
- c) la dichiarazione, per sé e per i sub responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, da cui risulti che lo stesso responsabile interno è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal decreto.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal responsabile interno individuato un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa.

I responsabili interni dovranno in particolare:

1. informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza;
2. tenere a disposizione dell'OdV la scheda di evidenza stessa ed i documenti a essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;

-
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione a rischio. Di tale chiusura deve essere fatta annotazione, a cura del responsabile interno (o dei responsabili interni), nella scheda di evidenza.

Sulle operazioni in questione l'ODV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Il processo di gestione del contenzioso si articola nelle seguenti fasi, effettuate sotto la responsabilità delle funzioni competenti per materia, in coordinamento con gli eventuali professionisti esterni incaricati:

- a) apertura del contenzioso;
 1. raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
 2. analisi, valutazione e produzione dei mezzi probatori;
 3. predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in collaborazione con i professionisti esterni;
- b) gestione della vertenza;
- c) ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;
- d) predisposizione dei fascicoli documentali;
- e) partecipazione, ove utile o necessario, al giudizio;
- f) intrattenimento dei rapporti costanti con i rappresentanti aziendali ed i professionisti incaricati, individuati nell'ambito dell'apposito albo;
- g) predisposizione dei rapporti periodici sullo stato della vertenza, in relazione al verificarsi di eventi rilevanti.

Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda tutte le attività necessarie per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- 1) analisi dell'evento da cui deriva la controversia e verifica dell'esistenza di presupposti per addivenire alla transazione;
- 2) gestione delle trattative finalizzate alla definizione ed alla formalizzazione della transazione;
- 3) redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- l'individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
- la tracciabilità del processo:
 1. ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
 2. al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle

scelte effettuate, la funzione aziendale di volta in volta interessata è altresì responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza anche in via telematica o elettronica; trattasi della documentazione inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi.

- la predisposizione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo sensibile con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- le previsioni affinché la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura *ad litem*, che contempra il potere di conciliare o transigere la controversia;
- le modalità di selezione dei legali esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa (ad es. capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
- l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
- massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri e che la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai documenti giustificativi sia conservata in apposito archivio;
- rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti;
- una valutazione, da effettuare al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta. Inoltre, che nessun pagamento in favore del professionista sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore o sia effettuato a soggetto diverso dal professionista;
- la compilazione di una scheda di evidenza contenente contatti, scadenze e fasi del contenzioso.

RAPPORTI CON LA P.A. PER ADEMPIMENTI RELATIVI AD AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

Principi di riferimento

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la P.A. o altri enti pubblici;
- la formalizzazione dei contatti avuti con la P.A., preliminarmente alla richiesta di autorizzazioni o in caso di verifiche ispettive;
- la presenza, ad eventuali incontri con funzionari della pubblica amministrazione, di almeno due risorse aziendali, appositamente individuate, appartenenti ad aree aziendali diverse;
- la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con funzionari della pubblica amministrazione, con evidenza degli incontri e dei contatti telefonici, dei relativi contenuti e dei partecipanti;

-
- la segregazione delle funzioni tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta, chi la controlla e chi la sottoscrive;
 - i controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione, al fine di garantire la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati comunicati alla P.A.;
 - il monitoraggio periodico, teso a garantire il rispetto delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione e la tempestiva comunicazione alla P.A. di eventuali cambiamenti;
 - il monitoraggio, tramite appositi scadenziari, delle autorizzazioni ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge;
 - la conservazione, per ogni fase del procedimento di verifica e ispezione, degli atti amministrativi e del relativo verbale;
 - che il responsabile dell'unità sottoposta a verifica o ispezione informi dell'inizio del procedimento l'OdV e trasmetta a tale organo copia del verbale di conclusione della stessa;

RAPPORTI CON P.A. PER ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici;
- la previsione di specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A. (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A.);
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
- conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il General Manager o l'Organo Amministrativo.

GESTIONE RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CON LA P.A. PER AFFARI REGOLATORI

Principi di riferimento –

La regolamentazione dell'attività prevede:

- il conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la Società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- che, alle ispezioni e/o accertamenti partecipi il responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione, o i soggetti da quest'ultimo espressamente delegati, unitamente ad un altro collaboratore e/o insieme ad un consulente esterno esperto della materia;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti dell'Organo Accertatore, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare L'A.U. o l'Organo Amministrativo.

GESTIONE RAPPORTI CON L'AUTORITA' GARANTE DELLA PRIVACY

Principi di riferimento

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione e presentazione della documentazione, prevedendo specifici sistemi di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per rispettare gli adempimenti;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'Organismo di Vigilanza;
- la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite.

CONTABILITA' E BILANCIO

Principi di riferimento

La regolamentazione prevede:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti nell'organigramma aziendale e dalle procedure vigenti nella gestione della contabilità e del bilancio o rendiconto annuale;
- rispetto dei principi contabili vigenti per la redazione del bilancio o rendiconto annuale;
- verifica di fine periodo da parte dei responsabili;
- un adeguato processo approvativo da parte dei responsabili relativamente alle registrazioni di contabilità generale;
- un controllo sulle registrazioni più significative, al fine di verificarne la congruenza, la corretta documentazione di supporto e approvazione.

Ulteriori principi e adempimenti sono previsti nella parte speciale del presente Modello Organizzativo relativa ai Reati Societari, Tributari e doganali e alle procedure specifiche ivi citate.

TESORERIA

Principi di riferimento

La regolamentazione dell'attività di gestione delle risorse finanziarie contiene:

- una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e di controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- una disciplina delle condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali. I limiti della gestione dovranno essere definiti dall'Organo Amministrativo attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle funzioni organizzative della Società;
- la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati;
- il divieto al pagamento in contanti per le somme superiori al limite previsto dalla legge.

A tale proposito si fa espresso riferimento a quanto previsto nella parte speciale del presente Modello Organizzativo relativa ai Reati Societari e alle procedure specifiche ivi citate.

La regolamentazione delle attività di gestione di finanziamenti/contributi pubblici prevede:

- la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di

presentazione della domanda e di gestione del finanziamento/contributo pubblico, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del consulente esterno, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il finanziamento/contributo pubblico;
- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
- ruoli e compiti, definiti con chiarezza e precisione, della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione dei finanziamenti/contributi pubblici, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta e alla rendicontazione all'ente erogatore delle attività svolte.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Principi di riferimento

La regolamentazione dell'attività prevede:

- le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare;
- le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (richiesta di acquisto, selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
- la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc);
- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.
- la gestione, adeguatamente segregata, dell'anagrafica dei fornitori;
- la formalizzazione, supportata da adeguata documentazione, delle modifiche dell'anagrafica dei fornitori;
- il periodico monitoraggio dei fornitori presenti in anagrafica allo scopo di verificare l'adeguatezza dei requisiti qualitativi e quantitativi;
- la registrazione delle fatture soltanto in presenza di un ordine, di un contratto o di altro documento autorizzativo approvato dai soggetti legittimati, in accordo con i poteri loro attribuiti in funzione delle proprie responsabilità e dell'evidenza del bene/servizio ricevuto;
- monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza;
- adeguata approvazione, in presenza comunque di un'apposita previsione contrattuale, degli anticipi ai fornitori.

A tale proposito si fa espresso riferimento a quanto previsto nella parte speciale del presente Modello Organizzativo relativa ai Reati Societari ed alle procedure specifiche ivi citate.

SELEZIONE, FORMAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Principi di riferimento

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale prevede:

- una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di:
 - (i) livelli professionali di applicazione;
 - (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare;
 - (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo;
- che siano preventivamente accertati e valutati, con procedura munita di evidenza, a cura della funzione che seleziona il personale, i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione; dell'esistenza di tali rapporti va informato l'OdV;
- il divieto di assumere o affidare incarichi di consulenza a soggetti che negli ultimi tre anni siano stati dipendenti o amministratori di enti pubblici alle cui gare abbia partecipato la società e/o le società collegate negli ultimi cinque anni.

GESTIONE DI CONSULENTI

Principi di riferimento

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- che l'individuazione di consulenti avvenga in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- che l'incarico a consulenti avvenga nel rispetto delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- che per incarichi e consulenze di particolare rilevanza venga posta una particolare attenzione da parte dei consiglieri delegati;
- che l'incarico a consulenti sia conferito per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito, della durata e del contenuto della prestazione;
- che venga richiesto a tutti i consulenti l'impegno a rispettare scrupolosamente i principi stabiliti nel Codice Etico della Società e le prescrizioni contenute nel Modello 231;

-
- che le consulenze o gli incarichi professionali affidati a soggetti pubblici (pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, rappresentanti di istituzioni o enti pubblici, ecc.) o a loro familiari o a coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami siano comunicate tempestivamente all'OdV;
 - che non possa essere affidato alcun incarico o consulenza a soggetti pubblici (pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, rappresentanti di istituzioni o enti pubblici, ecc.) o a loro familiari o a coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami quando:
 - la società e/o le società collegate partecipa a gare a evidenza pubblica o a trattativa privata presso l'ente cui appartiene il soggetto pubblico, ovvero quando la società abbia avanzato a detto ente pubblico domanda per il conseguimento di contributi/erogazioni pubblici o per il rilascio di atti amministrativi rilevanti per lo svolgimento delle attività aziendali: la qualificazione di "rilevanza" o di "non rilevanza" di tali atti è rimessa all'Area legale ed è comunicata all'OdV;
 - all'atto della decisione sul conferimento dell'incarico/consulenza, la società e/o le società collegate abbia in programma di partecipare a gare ad evidenza pubblica o a trattativa privata presso l'ente cui appartiene il soggetto pubblico, ovvero quando la società abbia in programma di domandare contributi/erogazioni pubblici o il rilascio di atti amministrativi rilevanti per lo svolgimento delle attività aziendali: la qualificazione di "rilevanza" o di "non rilevanza" di tali atti è rimessa all'Area legale ed è comunicata all'OdV;
 - non è decorso almeno un anno dal conseguimento di commesse/contratti/contributi pubblici/atti amministrativi rilevanti da parte dell'ente e/o delle società collegate;
 - che non siano corrisposti compensi a consulenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni effettivamente rese alla Società o difformi dalle condizioni o dai parametri indicati nell'incarico conferito; è sempre vietato il pagamento in contanti;
 - che i compensi corrisposti ai consulenti siano contenuti nei limiti delle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata o, in mancanza, siano conformi alle prassi esistenti sul mercato;
 - che spetti ad una funzione diversa da quella proponente l'incarico il compito di riscontrare l'effettuazione e l'adeguatezza della prestazione oggetto dell'incarico.

GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

Principi di riferimento

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la conoscenza, per il personale coinvolto nella gestione del Sistema Informativo, di tutte le attività finalizzate alla protezione del patrimonio dei dati informatici dell'azienda e il monitoraggio circa l'adeguatezza l'efficacia e l'efficienza di tali attività.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato

- ✓ Processi relativi al cliente
- ✓ Gestione delle risorse umane, selezione e assunzione

-
- ✓ Gestione tesoreria, ciclo attivo e passivo
 - ✓ Redazione del bilancio
 - ✓ Gestione contratti
 - ✓ Qualifica Fornitori e Approvvigionamento
 - ✓ Procedure IT (business continuity, disaster recovery)
 - ✓ Procedure di gestione degli adempimenti ambientali e di prevenzione

* * *

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili connesse ai reati nei rapporti con la P.A., diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del reporting verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere.

In particolare, è compito dell'ODV, con riferimento alla presente parte speciale:

- a) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, l'inserimento nei relativi contratti e la validità di opportune clausole standard finalizzate all'osservanza da parte dei Collaboratori esterni e dei Partner delle disposizioni del Decreto, alla possibilità da parte della società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di partner o collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- c) indicare al management eventuali integrazioni alle regole/procedure qualora rilevi l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici o caratterizzati da margini di discrezionalità eccessivi.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE B

I REATI SOCIETARI E LA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER D. LGS. 231/01)

- B.1 I reati societari richiamati dal D. Lgs. 231/2001
 - B.1.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)
 - B.1.2 Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* cod. civ.)
 - B.1.3 Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-*ter* cod. civ.)
 - B.1.4 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)
 - B.1.5 Modifiche introdotte dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015
 - B.1.6 Impedito controllo (art. 2625, comma 2, cod. civ.)
 - B.1.7 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)
 - B.1.8 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)
 - B.1.9 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della soc. controllante (art. 2628 c.c.)
 - B.1.10 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)
 - B.1.11 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* cod. civ.)
 - B.1.12 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)
 - B.1.13 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)
 - B.1.14 Corruzione tra privati (artt. 2635 cod. civ.)
 - B.1.15 Istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635-*bis* cod. civ.)
 - B.1.16 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)
 - B.1.17 Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)
 - B.1.18 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)
- B.2 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI SOCIETARI
- B.3 LE "AREE A RICHIO" E LE "ATTIVITA' SENSIBILI" AI FINI DEL D. Lgs. 231/2001
 - B.3.1 Area a rischio "Tenuta della contabilità e redazione del bilancio d'esercizio e di documenti correlati"
 - B.3.1.1 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili
 - B.3.2 Area a Rischio "Gestione dei rapporti con clienti privati"
 - B.3.2.1 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili
- B.4 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE
- B.5 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE
- B.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- B.7 IL RESPONSABILE NOMINATO PER PARTICOLARI OPERAZIONI A RISCHIO
- B.8 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

B.1 I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D. LGS. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione è collegato il regime di responsabilità a carico della società è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Conoscere le fattispecie di reato contemplate dal decreto richiamato consente di meglio comprendere e prevenire le modalità con cui essi possono essere nei fatti messi in atto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, in base al quale *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie..."*.

B.1.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 COD. CIV.)

Questo reato si realizza quando, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente sono esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero sono omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- **soggetti attivi** del reato possono essere Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci (ove presenti) e Liquidatori (trattasi, quindi, di cd. *"reato proprio"*), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato commesso da questi ultimi; tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere concretamente idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- l'art. 2621 cod. civ. è applicato solo alle società non quotate, perché le false comunicazioni sociali delle società quotate vengono ad essere specificamente disciplinate dall'art. 2622 cod. civ.;
- è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La reclusione è da sei mesi a tre anni per fatti di lieve entità e per le società non fallibili. Il reato è perseguibile d'ufficio;
- per il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.) è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

La condotta sanzionata consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali inveritieri o nell'omissione di informazioni imposte dalla legge, relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.
Tale fattispecie coinvolge tutti gli aspetti aventi rilievo economico.

B.1.2 FATTI DI LIEVE ENTITA' (ART. 2621 BIS COD. CIV.)

Si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione, se i fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. "False comunicazioni sociali" sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La medesima pena si applica quando i fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. riguardano società non fallibili, in base all'art. 1, secondo comma, della Legge Fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

Si precisa che:

- **soggetti attivi** del reato possono essere Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci (ove presenti) e Liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "*reato proprio*"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso; tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri;
- la disposizione si applica solo per le società non quotate e le società non fallibili;
- è prevista la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

B.1.3 NON PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA' (art. 2621 TER COD. CIV.)

Al fine di poter beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.) e di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.).

Si precisa che:

- tale disposizione si applica solo nel caso di società non quotate, società non quotate con attenuante della lieve entità e società non fallibili.

B.1.4 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETA' QUOTATE (ART. 2622 COD. CIV.)

Questo reato si realizza quando, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero ovvero sono omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- **soggetti attivi** del reato possono essere Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci (ove presenti) e Liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "*reato proprio*"), nonché coloro che secondo

-
- l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
 - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
 - la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
 - la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
 - è prevista la pena della reclusione da tre a otto anni e il reato è perseguibile d'ufficio;
 - è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

B.1.5 MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 69 DEL 27 MAGGIO 2015

La legge n. 69 del 27 maggio 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), in vigore dal 14/06/2015, ha apportato modifiche rilevanti ai fini della normativa di cui all'Art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito si riportano le novità rilevanti ai fini del Decreto.

- Il reato di falso in bilancio è stato suddiviso in due fattispecie:
 - Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali (Reclusione da 1 a 5 anni).
 - Art. 2622 del c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate (Reclusione da 3 a 8 anni).
- In entrambe le fattispecie:
- è stato eliminato il riferimento alle "valutazioni";
 - i fatti materiali non rispondenti al vero devono essere "rilevanti";
 - l'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero deve essere "consapevole";
 - la condotta deve essere "concretamente" idonea ad indurre altri, e non solo i destinatari, in errore.
- Sono previste pene ridotte, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, se i "fatti" di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto di natura e dimensioni della società e di modalità o effetti della condotta.
 - Ai fini del D. Lgs. 231/2001, sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie per l'ente:
 - da 200 a 400 quote, in caso di reato ex art. 2621 c.c.;
 - da 100 a 200 quote, in caso di reato ex art. 2621bis c.c. ("fatti" di lieve entità);
 - da 400 a 600 quote, in caso di reato ex art. 2622.

B.1.6 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C. 2 COD. CIV.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Si precisa che:

- **soggetti attivi** sono gli Amministratori;
- si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa, se la condotta ha cagionato un danno ai soci;
- la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai

sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- è prevista la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

B.1.7 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 COD. CIV.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che **soggetti attivi** sono gli Amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli Amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

B.1.8 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 COD. CIV.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- **soggetti attivi** sono gli Amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dai Consiglieri nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote.

B.1.9 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOC. CONTROLLANTE (ART. 2628 COD. CIV.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- **soggetti attivi** sono gli Amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta;
- è prevista la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

B.1.10 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 COD. CIV.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- **soggetti attivi** sono gli Amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli Amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli Amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

B.1.11 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (ART. 2629-BIS COD. CIV.)

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'Amministratore o del Componente del Consiglio di Gestione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'Amministratore, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interessi agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, previsti dall'art. 2391 comma 1 cod. civ., abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.

Trattandosi di reato di danno (dalla condotta omissiva deve scaturire un danno), ai fini del D. Lgs. 231/2001 dovrebbe rilevare solo l'ipotesi di danno cagionato a terzi.

Si precisa inoltre che:

- **soggetti attivi** sono gli Amministratori;
- oggetto della comunicazione deve essere "*ogni interesse in una determinata operazione della società*" e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale;
- l'interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed extra-patrimoniale;
- è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

B.1.12 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 COD. CIV.)

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti

ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che **soggetti attivi** sono gli Amministratori ed i soci conferenti.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

B.1.13 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 COD. CIV.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- **soggetti attivi** sono i Liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Sotto un profilo astratto, pare difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli Amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

B.1.14 CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 COD. CIV.)

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», meglio nota come legge Anti-Corruzione.

Tale legge, oltre ad aver apportato importanti modifiche al codice penale in materia di pubblica amministrazione, ha avuto il pregio di introdurre, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, una fattispecie penale, già da tempo nota ed in vigore in altri ordinamenti giuridici come quello statunitense e britannico: la corruzione tra privati.

La L. 190/2012 ha dato inoltre attuazione alle indicazioni provenienti dall'adesione alla Convenzione ONU ed alla Decisione del 2003, introducendo la corruzione tra privati nell'alveo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001, mediante integrazione dell'art. 25-ter del Decreto stesso.

Il reato in esame, oggi previsto e punito dal riformato art. 2635 cod. civ., trova collocazione normativa all'interno del Titolo XI sulle «Disposizioni penali in materia di società e consorzi» del Capo IV «Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali» del Libro V «Del lavoro» del codice civile.

Il D. Lgs. 29/10/2016 n. 202 ha disposto l'introduzione del comma 6.

Il D. Lgs. 15/03/2017 n. 38, in vigore dal 14/04/2017, ha modificato i commi 1, 3 e 6.

L' art. 2635 cod. civ., alla luce delle modifiche apportate, dispone:

Comma 1

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un

atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo».

Comma 2

«Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.»

Comma 3

«Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.»

Comma 4

«Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.»

Comma 5

«Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi»

Comma 6

«Fermo restando quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

Con la legge 06/11/2012 n. 190, il legislatore ha esplicitamente denominato il reato non più come *“infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa”* ma, più correttamente, come *“corruzione tra privati”*.

Si trattava tuttavia di una locuzione imprecisa, nella misura in cui non specificava che i privati cui la norma si riferisce sono esclusivamente coloro i quali operano in ambito societario. Il D. Lgs. n. 38/2017 ha specificato che i soggetti attivi cui la norma si riferisce operano in società o in enti privati.

Così come il D. Lgs. 231/2001 prevede un doppio livello di responsabilità dell'ente, da un lato coloro che abbiano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua autonoma unità organizzativa, ai sensi dell'art. 6, e dall'altro coloro la cui attività sia diretta o controllata dai predetti, ai sensi dell'art. 7, così nella figura di reato di corruzione tra privati sono previsti distinti profili di attribuzione della responsabilità, a seconda della categoria di appartenenza:

- vertici, organi di gestione o controllo e soggetti che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive (art. 2635, comma 1)

-
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi (art. 2635, comma 2).

Quindi, non solo la corruzione tra privati costituisce fonte di responsabilità per l'ente di appartenenza dell'autore della corruzione ma i livelli differenziati di responsabilità, previsti dalla norma penale, ricalcano e già ricomprendono quelli descritti dal Decreto 231/2001.

Il testo dell'art. 25-ter D. Lgs. 231/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. 38/2017, prevede che *«In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: (...) **s bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2»***.

Sono dunque quelle previste dall'art. 2635, comma 3, cod. civ., e dall'art. 2635-bis cod. civ. (introdotto dal D. Lgs. 38/2017) e di cui si dirà nel proseguo, le uniche ipotesi in cui la commissione del reato di corruzione tra privati rilevi ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Nel caso in cui entrambi i soggetti necessariamente coinvolti nella commissione del reato di corruzione o di istigazione alla corruzione siano riconducibili a due enti privati, potrà essere sanzionato amministrativamente soltanto l'ente cui sia riconducibile il soggetto attivo della condotta di corruzione attiva o di istigazione alla corruzione, ovvero sia il corruttore, mentre non sarà responsabile la società per conto della quale operi il soggetto corrotto.

Alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 38/2017, il delitto di corruzione tra privati si configura non più come reato di evento di danno ("cagionando nocumento alla società") ma come **reato di mera condotta e di pericolo** (rispetto al bene giuridico rappresentato dalla tutela della concorrenza); per la relativa integrazione, infatti, non è più necessaria la causazione di un nocumento alla società mentre l'effettiva distorsione della concorrenza vale solo a rendere la fattispecie perseguibile d'ufficio.

La fattispecie in esame è un reato a concorso necessario, come del resto tutti i reati a matrice corruttiva. **Le due differenti tipologie di condotta previste dal primo e dal terzo comma non costituiscono infatti autonome fattispecie di reato, ma al contrario risultano entrambe imprescindibili ai fini dell'integrazione del fatto tipico alla base del delitto in esame.**

Il primo tipo di condotta descritta è la **corruzione passiva** e si sostanzia nel compimento o nell'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, da parte del soggetto che, anche per interposta persona, abbia sollecitato o ricevuto, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne abbia accettato la promessa. (**condotta riconducibile ai soggetti corrotti**).

Il secondo tipo di condotta prevista è la **corruzione attiva** e si sostanzia nella offerta, promessa o dazione, anche per interposta persona, di denaro o di altra utilità non dovuti ad uno dei soggetti indicati nel primo o nel secondo comma. (condotta riconducibile ai soggetti corruttori).

I **soggetti attivi** del reato in esame si distinguono in due diverse categorie:

a) con riferimento alle condotte di **corruzione attiva**, soggetto attivo può essere “chiunque, anche per interposta persona”, in quanto la norma in esame nulla dice circa eventuali qualità o caratteristiche che debbano essere possedute dal soggetto che effettua la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità.

b) con riferimento alle condotte di **corruzione passiva**, l'art. 2635 cod. civ. individua i seguenti specifici soggetti attivi del reato:

- 1) Amministratori
- 2) Direttori Generali
- 3) Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari
- 4) Sindaci
- 5) Liquidatori
- 6) Coloro che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti sopra elencati
- 7) Qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati ai punti da 1) a 6).

La scelta del legislatore di ampliare il novero dei soggetti attivi poggia le sue basi sulla preoccupazione di offrire una sfera di tutela allargata e di massima espansione contro i comportamenti infedeli dei soggetti di cui la società si avvale per la realizzazione delle proprie attività.

In conclusione, alla luce del combinato disposto dall'art. 2635 cod. civ. e dall'art. 25-ter D. Lgs. 231/2001 e delle modifiche apportate ad entrambi gli articoli dal D. Lgs. 38/2017, i soggetti che possono compiere il reato presupposto di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 sono:

1. Amministratori;
2. Direttori Generali
3. Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari
4. Sindaci
5. Liquidatori
6. Coloro che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti sopra elencati
7. Qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati ai punti da 1) a 6).

Per quanto riguarda lo **strumento di corruzione**, data per scontata la dazione di denaro, la formazione della provvista può risolversi in qualsivoglia fattispecie, già nota agli operatori, con riferimento al reato di «corruzione pubblica».

In dettaglio, la promessa o dazione di utilità può consistere in:

- selezione e pagamento di soggetti per operazioni non esistenti, legati al soggetto corrotto;
- omaggi, sponsorizzazioni, donazioni a favore del soggetto corrotto;
- opportunità di investimento per il soggetto corrotto;

-
- assunzione di personale, legato al soggetto corrotto;
 - sconti o crediti personali in favore del soggetto corrotto;
 - *facilitation payment* per il soggetto corrotto;
 - convegni in mete turistiche per allietare il soggetto corrotto;
 - supporto ai familiari del soggetto corrotto.

B.1.15 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS COD. CIV.)

Il reato di istigazione alla corruzione tra privati è stato introdotto dal D. Lgs. 38/2017.

Tale reato può consumarsi quando

1- chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a soggetti operanti in società o altri enti privati per il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, nel caso in cui l'offerta o la promessa non siano accettate.

2- soggetti operanti in società o enti privati sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, nel caso in cui la sollecitazione non sia accettata.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001, rileva il solo reato di cui al punto 1, per il quale sono previste la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote e l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, del D. Lgs. 231/2001.

B.1.16 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 COD. CIV.)

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

B.1.17 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 COD. CIV.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche con riferimento a tale fattispecie di reato la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

B.1.18 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA (ART. 2638 COD. CIV.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- **soggetti attivi** sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci ed i Liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

B.2 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In tal senso si sono individuati in generale i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative costituiti da:

- modello di organizzazione, gestione e controllo;
- sistema sanzionatorio;
- sistema di comunicazione.

Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale e in particolare:

- a) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo e indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento e aggiornamento del modello organizzativo, la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le fasi di assunzione e attuazione delle scelte decisionali, in un'ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi del processo, l'adozione di un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, l'operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, l'adozione di un sistema di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali, la predisposizione di validi strumenti di controllo;
- b) l'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne;
- c) la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo, e costante attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili, individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

B.3 LE “AREE A RISCHIO” E LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette “attività sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.

Nel presente modello organizzativo, le **ATTIVITÀ SENSIBILI** omogenee sono state raggruppate in **AREE A RISCHIO**.

Per ogni area di rischio (o strumentale) individuata, sono indicati:

- RUOLI AZIENDALI COINVOLTI (con riferimento all'organigramma aziendale)
- ATTIVITÀ SENSIBILI
- REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI
- PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

B.3.1

TENUTA DELLA CONTABILITÀ' E REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DI DOCUMENTI CORRELATI

Ruoli aziendali coinvolti

- AU
- AR
- COGE
- TF
- LS-AG

Partner esterni coinvolti

- Consulente Fiscale
- Consulente del Lavoro
- Revisore

Attività sensibili

- a) Gestione delle contabilità elementari
- b) Gestione della contabilità generale
- c) Redazione del bilancio di esercizio della società e della relativa relazione sulla gestione
- d) Redazione delle relazioni periodiche infra-annuali.

-
- e) Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica
 - f) Predisposizione di prospetti informativi
 - g) Gestione dei rapporti con il Sindaco/Collegio Sindacale, ove nominato
 - h) Gestione dei rapporti con il Revisore
 - i) Operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili
 - j) Gestione delle operazioni straordinarie
 - k) Comunicazioni esterne, ivi incluse le informative e i rapporti con gli organi di informazione e stampa

Reati astrattamente ipotizzabili

- 1) *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- 2) *Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.)*
- 3) *Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter cod. civ.)*
- 4) *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)*
- 5) *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);*
- 6) *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- 7) *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- 8) *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della soc. controllante (art. 2628 c.c.);*
- 9) *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- 10) *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- 11) *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- 12) *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- 13) *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- 14) *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.).*

B.3.1.1 PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITA' SENSIBILI

Qui di seguito sono elencati i principi di riferimento specifici relativi a ogni singola attività sensibile emersa dal *risk assessment*, condotto dalla società, in relazione ai reati societari.

PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

La regolamentazione dell'attività prevede:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra, di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente

integrate/aggiornate con le indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;

- funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- che, prima del deposito del bilancio ai sensi dell'art. 2429 c.c. (ovvero della seduta dell'organo amministrativo indetta per l'approvazione del bilancio in caso di organo amministrativo collegiale), il Revisore comunichi all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione dell'organo amministrativo al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla Società di Revisione, o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione legale e/o la revisione del bilancio;
- lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza:
 - degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a bilanci semestrali);
 - dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio;
 - di eventuali operazioni straordinarie;
 - della “nota integrativa al Bilancio d'Esercizio” dopo l'approvazione da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato

- ✓ Procedura per la redazione del bilancio civilistico

GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCI, SOCIETA' DI REVISIONE E ORGANO DI CONTROLLO (OVE NOMINATO)

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci, l'Organo di Controllo (ove nominato) e la Società di Revisione deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di Revisione, Organo di Controllo (ove nominato), e in occasione di richieste da parte dei soci, direttive con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della Società di Revisione e regole per mantenerne l'indipendenza nel periodo del mandato, compatibili con le norme previste per il conferimento dell'incarico nei gruppi societari;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo;
- documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato

- ✓ Procedura per la redazione del bilancio

OPERAZIONI SUL CAPITALE E DESTINAZIONE DELL'UTILE

La regolamentazione dell'attività contiene:

- una disposizione aziendale rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere dell'organo competente su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione;
- una disposizione aziendale per la documentazione e relativa archiviazione del documento di bilancio (e delle situazioni infrannuali) sottoposto all'approvazione e di quello approvato, nonché di documenti relativi a conferimenti, fusioni e scissioni;
- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea dei soci, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato

- ✓ Procedura per la redazione del bilancio

COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE

La regolamentazione dell'attività prevede:

-
- una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale d'assemblea;

CONFLITTI DI INTERESSE

In materia di conflitti di interesse, la procedura seguita in azienda garantisce la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte del management della Società, con individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- tempistiche e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario.

PREDISPOSIZIONE DI COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

La regolamentazione dell'attività prevede:

- direttive che sanciscano l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali; tale strumento deve altresì disciplinare le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività;
- il divieto di esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

B.3.2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI

Ruoli aziendali coinvolti

- AU

-
- AR
 - COGE
 - HR
 - TF
 - LS-AG

Partner esterni coinvolti

- Consulenti esterni

Attività sensibili

- a) Gestione dei rapporti con soggetti indipendenti incaricati di certificazioni periodiche e di rilascio di autorizzazioni e licenze
- b) Gestione dei rapporti con il Revisore
- c) Gestione dei contratti di appalto e di subappalto
- d) Gestione dei rapporti con società di consulenza
- e) Ricerca, selezione e assunzione di risorse umane
- f) Selezione dei fornitori

Reati astrattamente ipotizzabili

- 1) *Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 cod. civ)*
- 2) *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 cod. civ.)*

Gli articoli 2635 e 2635-bis cod. civ. incriminano le condotte corruttive poste in essere da soggetti privati che operano in società o enti privati. Sono esclusi tutti quei rapporti con soggetti privati singolarmente considerati (quali, per esempio, i liberi professionisti come gli avvocati, i notai, il medico).

B.3.1.2. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITA' SENSIBILI

Il sistema dei controlli con cui implementare il Modello Organizzativo e i protocolli non può prescindere, come sempre, dalle concrete modalità commissive del reato.

Ricordiamo allora che la condotta può consistere nell'**offerta, promessa o dazione di denaro o di altra utilità non dovuti**. È quindi necessario distinguere due diversi gruppi di modalità corruttive che investono diverse *attività sensibili*. Il primo gruppo riguarderà tutti quei processi che possono consentire da un lato la materializzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo, dall'altro la formazione della *provvista di denaro* necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva. Più complesso è il *secondo gruppo* di ipotesi comportamentali, ossia le *altre utilità*, quale contropartita dell'accordo corruttivo.

Qui di seguito sono elencati i principi di riferimento specifici relativi ad ogni singola attività sensibile emersa dal *risk assessment*, condotto dalla società, in relazione ai reati societari.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI INDIPENDENTI INCARICATI DI CERTIFICAZIONI PERIODICHE E DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE

Si pensi a fenomeni di natura corruttiva a carico di soggetti indipendenti incaricati di certificazioni periodiche previste, ad esempio, dal Sistema di Gestione Integrato, dal sistema di gestione ambientale o di gestione della salute e sicurezza sul lavoro o incaricati del rilascio di autorizzazioni all'esercizio di singole attività; tali soggetti non sono parte integrante della P.A. e sono normalmente organizzati in strutture societarie di diritto privato.

In questo caso la commissione del reato di cui all'art. 2635, comma 3, cod. civ. è finalizzata a un risparmio di costi, direttamente o indirettamente, ed in ogni caso al mantenimento in operatività di importanti vantaggi competitivi.

L'accadimento è limitato al momento della richiesta o del rinnovo di tali certificazioni, autorizzazioni o licenze.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- l'obbligo alla massima collaborazione nei rapporti con i soggetti indipendenti incaricati di certificazioni ed autorizzazioni periodiche; collaborazione intesa come obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni ed i documenti richiesti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- la previsione di specifiche modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività;
- l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con gli enti certificatori in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- il divieto ad esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL REVISORE /SOGGETTI OPERANTI PER SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE

Non si può escludere a priori la rilevanza, in termini di attività sensibili alla commissione del reato-presupposto in esame, dei rapporti con la società di revisione legale; non appare rilevante invece il caso del revisore legale persona fisica, stante l'applicabilità dell'art. 2635 cod. civ. alle società ed ai consorzi.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione; collaborazione intesa come obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione del revisore/della società di revisione legale e regole per mantenerne l'indipendenza nel periodo del mandato;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato

- Procedura per la redazione del bilancio civilistico
- Qualifica Fornitori e Approvvigionamento

GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E DI SUBAPPALTO

Per quanto riguarda le attività proprie del **ciclo passivo** della società, si possono ipotizzare situazioni nelle quali il committente di un contratto di appalto, per esempio nella filiera degli appaltatori e subappaltatori, attui un progetto criminale nei confronti della filiera stessa, con dazione o promessa di denaro o altra utilità alle terze parti, affinché esse non rispettino gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in materia ambientale, trasferendo gli indubbi benefici di risparmio immediato nel prezzo dell'appalto stesso; parallelamente si identifica presso il soggetto passivo un possibile nocumento almeno nella misura in cui siano probabili o possibili sanzioni di carattere pecuniario a carico di tale ente.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la chiara distinzione di ruoli e responsabilità, tra funzioni che rappresentano un'esigenza di acquisto, funzione che individua e seleziona la società cui appaltare l'attività, funzione che autorizza il pagamento e funzione che effettua la tracciabilità delle operazioni;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in materia ambientale attraverso la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti comunicati agli enti preposti;
- il controllo delle fatture passive;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato

- Qualifica Fornitori e Approvvigionamento
- Procedura per la gestione della tesoreria, ciclo attivo e passivo

GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCIETÀ DI CONSULENZA

Con riferimento alla prestazione di servizi, sono suscettibili di rilevanza tutte le prestazioni di carattere immateriale – come la consulenza alle imprese – poiché in questi casi è maggiore il margine di discrezionalità di giudizio tecnico disponibile per il soggetto eventualmente corrotto, nell'ambito delle proprie funzioni organizzative, con una corrispondente e maggiore difficoltà nell'argomentare che la scelta del prestatore sia avvenuta *in violazione degli obblighi inerenti al [proprio] ufficio o degli obblighi di fedeltà* e a fronte di una *dazione di denaro e altra utilità*. In questi casi è probabile una maggiorazione complessiva di costo per il committente, con indubbio nocumento, ovvero il sostenimento di costi altrimenti evitabili o prestazioni di servizi di dubbia qualità e scarso risultato, con un corrispondente interesse o vantaggio per l'ente corruttore.

La regolamentazione dell'attività contiene:

- la chiara distinzione di ruoli e responsabilità, tra funzioni che rappresentano un'esigenza di acquisto di un servizio, funzione che individua e seleziona la società di consulenza, funzione che autorizza il pagamento e funzione che effettua la tracciabilità delle operazioni;
- l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
- le modalità di selezione dei consulenti esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelta una determinata società di professionisti (ad es. capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
- massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri e che la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai documenti giustificativi sia conservata in apposito archivio;
- al momento del pagamento del corrispettivo alla società di consulenza, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta; inoltre, che nessun pagamento in favore della società di consulenza sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore o sia effettuato a soggetto diverso dalla società stessa;
- il controllo delle fatture passive.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato

- Qualifica Fornitori e Approvvigionamento
- Procedura gestione tesoreria, ciclo attivo e passivo
- Procedura per la gestione dei contratti

RICERCA, SELEZIONE E ASSUNZIONE DI RISORSE UMANE

Si ritengono di rilievo quali attività sensibili, le attività di selezione di risorse umane, soprattutto se in posizione sufficientemente apicale o comunque in possesso di informazioni di valore relative alla concorrenza; è pur vero che, in talune situazioni, l'accesso alle informazioni ed ai sistemi informativi del datore di lavoro potrebbe essere oggetto del progetto criminoso anche per il tramite di soggetto non necessariamente apicale, purché in una posizione ragionevolmente di fiducia presso il datore di lavoro.

Ad esempio se, durante il processo di selezione, il lavoratore-candidato è ancora alle dipendenze di altro soggetto economico, e quindi in tale situazione valgono per lui gli obblighi di fedeltà generali di cui all'art. 2105 cod. civ., appare evidente che, nella misura in cui le informazioni in suo possesso abbiano o siano percepite avere un significativo valore intrinseco, l'occasione corruttiva può coincidere con l'offerta di contratto di lavoro dall'indubbio vantaggio economico per il lavoratore, in contropartita delle informazioni altrimenti riservate, con interesse o vantaggio per l'ente cui il soggetto attivo del reato appartiene e certamente con *nocumento* per la società presso la quale il candidato lavora al momento della selezione.

In relazione alle attività di selezione di risorse umane, il beneficio atteso deve essere valutato in considerazione della maggiore o minore diffusione nel settore stesso di metodi e informazioni che possano essere considerati *segreto industriale* con intrinseco valore in termini di vantaggio competitivo, soprattutto se non protette da diritti di proprietà industriale.

La regolamentazione dell'attività contiene:

- la definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire;
- la raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute;
- l'analisi delle candidature e verifica della loro "idoneità" rispetto ai profili definiti;
- la stratificazione dei poteri autorizzativi di assunzione e la chiara distinzione di ruoli e responsabilità, tra funzioni che rappresentano un'esigenza di assunzione di personale dipendente, funzione che individua e seleziona il candidato, funzione che autorizza l'assunzione e funzione che effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni;
- il rispetto dei principi di leale concorrenza.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato

- Gestione delle risorse umane, selezione e assunzione

ACQUISIZIONE DI NUOVA CLIENTELA, CONSOLIDAMENTO DELLA CLIENTELA GIÀ ACQUISITA E ASSISTENZA

Con riferimento all'acquisizione di nuova clientela o al consolidamento dei rapporti con la clientela già acquisita, l'intento corruttivo è quello di accaparrarsi nuovo lavoro, offrendo qualsivoglia utilità ad un soggetto della società cliente. In questo caso la società corruttrice, tramite l'atto corruttivo, consegue un vantaggio consistente nell'acquisizione della fornitura di beni/servizi; la società corrotta, invece, subisce un danno dal comportamento fraudolento di un suo soggetto, in quanto paga un bene/servizio per un corrispettivo superiore al mercato, senza alcuna giustificazione economica.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la tracciabilità dei processi di vendita con particolare riferimento alla definizione del prezzo di offerta e delle condizioni e tempi di pagamento (e relative penali), alla responsabilità nella scontistica ed alla responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni;
- la determinazione di un prezzo di offerta per singolo prodotto o servizio, in modo che, pur nella naturale e legittima tendenza alla massimizzazione del profitto, qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata;
- il raffronto con i valori economici di mercato;
- il controllo delle fatture attive;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- il rispetto dei principi di leale concorrenza.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato

- Processi relativi al cliente
- Gestione tesoreria, ciclo attivo e passivo

PARTECIPAZIONE A GARE INDETTE DA SOGGETTI PRIVATI E GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL CLIENTE IN CASO DI VITTORIA DI UNA GARA

Con riferimento alla partecipazione a gare indette da soggetti privati Efedue, allo stato, non svolge tali attività. Nei casi in cui dovesse partecipare direttamente o indirettamente per conto e/o nell'interesse di Società terze che dovessero conferire mandato a tal fine, rispetterà i principi etici e le procedure adottate dalla mandante.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato

- Gestione contratti

SELEZIONE DEI FORNITORI

In tale fattispecie, l'intento corruttivo è quello di acquisire la fornitura di beni e servizi a condizioni economiche più vantaggiose rispetto agli *standard* di mercato.

Nel caso di specie, la società corruttrice, tramite l'atto corruttivo, consegue un vantaggio, consistente nell'applicazione di condizioni economiche vantaggiose per una fornitura di beni/servizi; la società corrotta, invece, subisce un danno dal comportamento fraudolento di un suo dipendente, in quanto fornisce un bene/servizio per un corrispettivo inferiore al mercato, senza alcuna giustificazione economica.

La regolamentazione dell'attività prevede:

- il raffronto con i valori economici di mercato;
- il controllo delle fatture passive.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato

- Qualifica Fornitori e Approvvigionamento
- Gestione tesoreria, ciclo attivo e passivo
- Gestione contratti

B.4. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Effedue considera essenziale, per lo svolgimento della propria attività, la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Effedue; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per Effedue sono attivamente partecipi al corretto funzionamento di tale sistema.

Effedue promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli.

Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, le disposizioni circa la struttura gerarchico-funzionale dell'azienda e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione di Effedue.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza di Effedue hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformemente alle leggi vigenti, ai valori ed alle politiche della Società ed alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di **strumenti organizzativi** (organigramma, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le **procedure interne** devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "**segregazione delle funzioni**");
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "**tracciabilità**");
- (iii) adeguato livello di formalizzazione.

In particolare, (se riferibili alle attività effettivamente svolte):

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali

devono essere definiti chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;

- devono essere definite apposite *policy* e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione del primo contatto e delle attività commerciali nei confronti di clienti privati, i processi di gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle liberalità e le altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e il controllo di gestione della società.

I Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- Tracciabilità: ogni operazione relativa all'Attività Sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

B.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Effedue (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

È, pertanto, fatto obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di attuare operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno;
6. improntare le attività e i rapporti con i soggetti con cui entra in contatto alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
7. garantire idonei flussi informativi verso l'OdV.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o in altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;

-
- e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - g) procedere a formazione o ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
 - h) attuare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione;
 - i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società e di altre società;
 - j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o di terzi;
 - k) tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;
 - l) effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
 - m) compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società;
 - n) corrompere, attraverso la promessa o la dazione di denaro e/o altra utilità, soggetti operanti in nome e per conto di società e consorzi.

B.6 IL RESPONSABILE NOMINATO PER PARTICOLARI OPERAZIONI A RISCHIO

La società potrebbe incorrere in operazioni che potrebbero risultare a particolare rischio di commissione di reati, delle quali ritiene opportuno venga fornita debita evidenza.

L'Amministratore Unico individua e definisce l'operazione come "*a particolare rischio*" e nomina uno o più responsabili interni per ciascuna di tali operazioni, cui sarà richiesto di gestire il flusso informativo verso l'OdV in merito allo svolgimento delle attività aziendali loro delegate.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili per le attività svolte direttamente o da loro collaboratori a tale scopo delegati.

Periodicamente debbono essere sintetizzate dai responsabili interni tali specifiche operazioni a rischio, da cui risultino:

- a) i soggetti privati, operanti in nome e per conto della società coinvolta in tale operazione straordinaria, che hanno competenza sulle operazioni in oggetto;
- b) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni;
- c) la dichiarazione, per sé e per i sub responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano rapporti con suddetta società, da cui risulti che lo stesso responsabile interno è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal decreto.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal responsabile interno (o dai responsabili interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa.

I responsabili interni dovranno in particolare:

1. informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza;
2. tenere a disposizione dell'OdV la scheda di evidenza stessa e i documenti allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione a rischio. Di tale chiusura deve essere fatta annotazione, a cura del responsabile interno (o dei responsabili interni), nella scheda di evidenza.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali sarà data evidenza scritta.

B.7 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettuerà periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili connesse ai Reati Societari; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

In particolare, è compito dell'OdV, con riferimento alla presente parte speciale:

- a) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, l'inserimento, nei relativi contratti, e la validità di opportune clausole standard, finalizzate all'osservanza da parte dei Collaboratori esterni e dei Partners delle disposizioni del Decreto;
- c) monitorare la possibilità da parte della società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello finalizzate alla verifica del rispetto delle prescrizioni in esso contenute e all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di partner o collaboratori esterni), qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) indicare al management eventuali integrazioni alle regole/procedure già presenti, ove rilevi l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici o caratterizzati da margini di discrezionalità eccessivi.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo amministrativo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE C
I DELITTI INFORMATICI (ARTT. 24-BIS D.LGS.231/2001)

C.1 I REATI

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<i>Art. 491 bis c.p.</i> Falsità in documenti informatici	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
<i>Art. 615 ter c.p.</i> Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito...
<i>Art. 615 quater c.p.</i> Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna <u>codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso</u> ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo , è punito...
<i>Art. 615 quinquies c.p.</i> Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri <u>apparecchiature, dispositivi o programmi informatici</u> , è punito...

<p><i>Art. 617 quater c.p.</i> Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Chiunque <u>fraudolentemente intercetta comunicazioni</u> relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, <u>ovvero le impedisce o le interrompe</u>, è punito...</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, <u>la stessa pena si applica a chiunque rivela</u>, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p>
<p><i>Art. 617 quinquies c.p.</i> Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, <u>installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni</u> relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito...</p>
<p><i>Art. 635 bis c.p.</i> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p>	<p>Chiunque <u>distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime</u> informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito...</p>
<p><i>Art. 635 ter c.p.</i> Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p>	<p>Chiunque <u>commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità</u>, è punito...</p>
<p><i>Art. 635 quater c.p.</i> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p>	<p>Chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso <u>l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi</u>, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito...</p>

<p><i>Art. 635 quinquies</i> <i>c.p.</i> Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p>	<p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a <u>distuggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento</u> la pena è ...</p>
--	--

LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 24-BIS DEL D. LGS. 231/2001

In data 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

Con tale norma il Legislatore ha apportato modifiche al codice penale in materia di reati informatici ed ha introdotto al D. Lgs. 231/01, l'art. 24-bis per la punibilità dell'Ente in relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati.

La conoscenza della struttura e delle modalità di attuazione dei reati, alla cui commissione è collegato il regime di responsabilità a carico della società è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Conoscere le fattispecie di reato contemplate dal decreto richiamato consente di meglio comprendere e prevenire le modalità con cui essi possono essere nei fatti messi in atto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli art. 24-bis. del D. Lgs. 231/2001.

CODICE PENALE

FALSITA' IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS COD. PEN.)

Tale norma prevede che "se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private", con conseguente punibilità del reato di falsità anche in relazione ai documenti informatici.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER COD. PEN.)

Per la punizione in caso di introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero di mantenimento nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER COD. PEN.)

Prevede la punibilità nell'ipotesi in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUES COD. PEN.)

Con le recenti modifiche alla norma è punibile “Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER COD. PEN.)

Viene introdotta la punibilità in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione delle stesse rivela, e anche in caso di rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUES COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS COD. PEN.)

L'ente è punibile anche in caso di reati relativi a distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITA' (ART. 635-TER COD. PEN.)

Responsabilità dell'Ente anche in tale ipotesi di reato che si configura in relazione a fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o

programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER COD. PEN.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure grave ostacolo al funzionamento.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITA' (ART. 635-QUINQUES COD. PEN.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER COD. PEN.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui, chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUES COD. PEN.)

Il reato è previsto in caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 – PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

SANZIONI PENALI (ART. 55 c.9)

L'ipotesi di reato si configura in caso di:

- utilizzo indebito, falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- possesso, cessione o acquisizione di carte di credito o di pagamento o di documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 167)

Il reato è previsto nel caso in cui chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI AL GARANTE DELLA PRIVACY (ART. 168)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesti falsamente notizie o circostanze o produca atti o documenti falsi.

MISURE DI SICUREZZA (ART. 169)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, essendovi tenuto, ometta di adottare le misure minime volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE (ART. 170)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, essendovi tenuto, non osservi i provvedimenti adottati dal Garante.

ALTRE FATTISPECIE (ART. 171)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro:

- violi il divieto di indagini sulle opinioni;
- violi il divieto di controllo a distanza dei prestatori di lavoro.

PENE ACCESSORIE (ART. 172)

L'articolo stabilisce che la condanna per uno dei delitti sopra elencati comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

C.2 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI DELITTI INFORMATICI E AL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

C.3 LE AREE A RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001.

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, della posta elettronica e dell'accesso ad internet;
- gestione dei Sistemi hardware e software aziendali al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione e l'aggiornamento.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposti:

- l'utilizzo di strumenti informatici e l'abuso di tali strumenti nell'interesse dell'Ente;
- il trattamento dei dati personali in violazione delle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI E ABUSO DI TALI STRUMENTI NELL'INTERESSE DELL'ENTE

Per la fattispecie in esame, vengono definite **aree a rischio**, tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività:

- a) utilizzano strumenti informatici,

-
- b) utilizzano funzioni che potrebbero accedere, quanto meno in linea teorica, a strumenti informatici di soggetti terzi.

Il rischio è ipotizzabile per tutte le funzioni aziendali, stante l'utilizzo quotidiano da parte di tutti di strumenti informatici, ma solo in linea astratta. In realtà, infatti, la Società non ha alcuna possibilità, senza autorizzazione, di accedere ai sistemi altrui e l'ipotesi di abuso è pressoché remota.

o **Ruoli aziendali coinvolti**

- AU
- AR
- COGE
- HR
- TF
- LS-AG
- IT (consulente esterno)

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

o **Attività sensibili**

- a. le partecipazioni a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti (comunicazione di dati o predisposizione di documenti per la richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti per attività di formazione interna, gestione di eventuali fondi pubblici per attività di formazione interna);
- b. i rapporti con la P.A. per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni o per la richiesta di autorizzazioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi strumentali all'attività della società (import, gestione risorse umane);
- c. l'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e licenze da parte della Pubblica Amministrazione: ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni per la costruzione di immobili.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN VIOLAZIONE DELLE NORME PREVISTE DAL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In generale, vengono definite **aree a rischio**, tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività:

- a) trattano dati personali di soggetti appartenenti all'azienda
- b) trattano dati personali di soggetti terzi (fornitori, clienti, ecc.)

Il rischio è ipotizzabile per tutte le funzioni aziendali, stante l'utilizzo quotidiano da parte di tutti di strumenti informatici contenenti la documentazione sopra citata. In realtà, la Società è dotata di un sistema di controllo per la gestione del trattamento dei dati personali, ha attribuito le nomine a responsabile o incaricato del trattamento dei dati, svolge regolarmente formazione sull'argomento a tutto il personale aziendale, sorveglia attraverso audit interni il rispetto delle disposizioni impartite, quindi l'ipotesi di abuso è pressoché remota.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

1. Area a rischio Amministrazione Risorse Umane

- RUOLI AZIENDALI COINVOLTI
 - AU
 - AR
 - COGE
 - HR
 - LS-AG
 - IT (consulente esterno)

- PARTNER ESTERNI COINVOLTI
 - Consulente del lavoro

- ATTIVITÀ SENSIBILI
 - tutte le attività che prevedono l'acquisizione di dati personali e/o sensibili, quali, a titolo di esempio, gestione dei curriculum, dati retributivi e situazioni familiari dei dipendenti, ecc.

2. Area Sicurezza

- RUOLI AZIENDALI COINVOLTI
 - AU

-
- HR
 - PREPOSTO ex D. Lgs. 81/08
 - RLS
 - IT (consulente esterno)

- PARTNER ESTERNI COINVOLTI
 - RSPP
 - Medico Competente aziendale
- ATTIVITÀ SENSIBILI
 - gestione della Medicina del Lavoro a supporto del Medico Competente

4. Area Amministrazione – finanza – recupero crediti

- RUOLI AZIENDALI COINVOLTI
 - AU
 - AR
 - COGE
 - LS-AG
 - TF
 - IT (consulente esterno)
- ATTIVITÀ SENSIBILI
 - a. fatturazione
 - b. incassi e pagamenti
 - c. selezione dei fornitori

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

C.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE PRINCIPI GENERALI

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, Consiglieri, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché collaboratori esterni e *partners*, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si

attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il Codice Etico
- le procedure di sistema
- ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. attuare comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato informatico e trattamento illecito di dati come individuate nella presente Parte Speciale
2. attuare comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle
3. attuare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- effettuare accessi e qualsiasi operazione ai sistemi informatici altrui e ai dati altrui, se non autorizzata da apposito accordo contrattuale e comunque con violazione delle procedure esistenti in materia di trattamento dei dati personali ex GDPR 679/16.
- divulgare informazioni

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra Efedue si è dotata di apposite procedure volte ad attuare in materia di privacy i principi di cui al GDPR 679/16. Le procedure impediscono ai soggetti che utilizzano strumenti informatici l'accesso a banche dati non connesso alle effettive necessità legate alla funzione aziendale svolta. Inoltre, la

Società organizza periodici corsi di formazione e aggiornamento in materia di trattamenti dei dati al fine di formare e sensibilizzare in merito all'importanza di accessi a dati e strumenti altrui solo nel rispetto dei diritti e della riservatezza altrui.

I medesimi principi sono attuati nel trattamento da parte della Società dei dati e degli strumenti in uso ai dipendenti.

C.5 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettuerà periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili connesse ai Delitti informatici e trattamento illecito dei dati; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

In particolare, è compito dell'OdV, con riferimento alla presente parte speciale:

- a) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto
 - alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- d) indicare al management eventuali integrazioni alle regole/procedure già presenti, ove rilevi l'esistenza di eventuali anomalie rispetto a quanto ordinariamente previsto.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE D
I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

D.1 I reati di cui all'art. 25 bis 1 D. Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 bis 1, come introdotto nel Decreto 231/2001 dall'art. 15, comma 7, lettera b) della Legge 23 luglio 2009 n. 99, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

I REATI

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

Il reato si configura allorché un soggetto adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.).

La norma prevede la punibilità del soggetto che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Costituisce aggravante con aumento della pena l'ipotesi di concorrenza riguardante un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Costituisce fonte di responsabilità penale l'aver cagionato un nocumento all'industria nazionale, avendo messo in vendita o, comunque, in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Il Legislatore, con riferimento alla responsabilità dell'Ente, ha ritenuto particolarmente gravi le ipotesi di cui agli artt. 523 bis e 514 c.p. ed ha previsto sanzioni più gravi.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Prevede la punibilità per il soggetto che, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

E' ritenuto comportamento delittuoso il porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Costituisce fonte di responsabilità penale il porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi

nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

La norma in esame sanziona penalmente il comportamento di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. E' ritenuto penalmente rilevante anche il comportamento di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni fabbricati o adoperati industrialmente o realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517 quater c.p.)

Il Legislatore ha ritenuto punibile anche l'Ente in caso di contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché in caso di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte, per trarne profitto.

D.2 AREE A RISCHIO

La società non svolge attività commerciale avendo come oggetto sociale principale la gestione del patrimonio immobiliare e l'espletamento di servizi amministrativi e contabili conto terzi.

In considerazione di quanto sopra si ritiene l'area a rischio trascurabile.

Nel caso in cui Effedue svolga attività riferibile a settori commerciali per conto di terzi la stessa si atterrà scrupolosamente al rispetto del proprio Codice Etico e del Modello Organizzativo da essa stessa adottato nonché al rispetto dei principi etici, delle regole contenute nel Modello Organizzativo e nelle procedure delle società mandanti.

D.3 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'OdV:

- a) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- b) indicare al management eventuali integrazioni alle regole/procedure già presenti, ove rilevi l'esistenza di eventuali anomalie rispetto a quanto ordinariamente previsto.

PARTE SPECIALE E

I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001)

E.1 I REATI

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<i>Art. 589 c.p.</i> Omicidio colposo [con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08]	Chiunque <u>cagiona per colpa la morte di una persona</u> è punito se il fatto è commesso con <u>violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</u>
Articolo 590, comma 3, c.p. Lesioni personali colpose [con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08]	Chiunque <u>cagiona per colpa</u> ad altri una <u>lesione personale</u> è punito se i fatti sono commessi con <u>violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</u>

E.2 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

E.3 LE AREE A RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio sono individuate e regolamentate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato in base alla normativa vigente.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Le attività a rischio di commissione di reato rilevate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono le seguenti:

- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- gestione degli adempimenti per il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di natura organizzativa, quali la gestione delle emergenze, e l'attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- informazione, formazione e addestramento del personale in materia di sicurezza;
- sorveglianza sanitaria;
- affidamento di lavori di appalto o prestazione d'opera a soggetti esterni.

E.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

PRINCIPI GENERALI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore Unico e/o dirigenti ove presenti, e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partners: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi

gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali e i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con Efedue srl sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, con particolare riferimento alla attività di produzione espletata, oltre alle regole di cui al presente modello, gli esponenti aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- 1) il Codice Etico
- 2) le norme vigenti in materia di sicurezza e lavoro
- 3) le procedure stabilite per ogni settore dell'attività di produzione in materia di sicurezza e lavoro
- 4) i CCNL in vigore per i dipendenti.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico, da parte della società, la cui conoscenza e il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale, a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

- a) tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-septies
- b) tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- c) utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o le altre società del gruppo allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione a ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei dipendenti e dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera), siano esse partners o fornitori, deve

essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partners o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante

3. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto a informare immediatamente l'OdV di tale anomalia
4. ogni rapporto di collaborazione, in tema di sicurezza sul lavoro, dovrà essere instaurato previa opportuna valutazione della insussistenza di fatti che Linee Guida Uni Inail individuano come meritevoli di attenzione
5. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del codice etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale
6. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme e delle procedure vigenti in materia antinfortunistiche, igiene, salute e sicurezza sul lavoro da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, Effedue Srl è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee, per acquisire ogni utile informazione al riguardo
7. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV di Effedue Srl emetterà una raccomandazione, destinata all'Amministratore Unico e/o agli organi direttivi, ove presenti
8. nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

E.5 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA LAVORO

E.5.1 PRINCIPI

L'azienda rispetta le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di cui al D. Lgs. 81/08; si è altresì dotata di strumenti pertinenti al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La politica aziendale è volta a tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro e prevede:

- 1) la creazione di procedure, prassi, istruzioni operative e/o processi e flussi finanziari adeguati alle attività svolte, alla dimensione aziendale, alla natura e alle dimensioni dei rischi presenti in azienda,
- 2) la definizione delle responsabilità dei soggetti.

In particolare, la società si impegna a:

- rispettare gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge per le attrezzature, i luoghi di lavoro e gli agenti chimici/fisici e biologici eventualmente utilizzati;
- valutare i rischi e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;
- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei lavoratori in materia;

-
- approntare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria;
 - organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro;
 - acquisire le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità dei luoghi e degli strumenti di lavoro;
 - attuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

La politica per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro di Efedue è definita dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale dell'azienda; essa definisce la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere ed esprime l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

La politica aiuta a dimostrare:

- l'impegno dell'azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione aziendale;
- il concreto impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- il privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi;
- la finalità di miglioramento continuo;
- l'impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;
- l'assunzione di responsabilità nella gestione della SSL da parte dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza e per l'assunzione delle loro responsabilità in materia di SSL;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- l'impegno al riesame periodico della politica stessa e del sistema di gestione attuato;
- l'impegno alla definizione e diffusione all'interno dell'azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

Nella definizione della politica di SSL la società ha considerato:

- 1) l'attività svolta e della dimensione aziendale;
- 2) la natura e del livello dei rischi presenti;
- 3) la tipologia dei contratti di lavoro;
- 4) i risultati dell'analisi iniziale o del monitoraggio successivo.

E.5.2 DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda.

Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti (se nominati), dei preposti e dei lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle

attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse, e i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Le funzioni e i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli eventuali addetti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente sono rese note a tutti i livelli aziendali.

Ove possibile la società, già in fase di "assegnazione di un ruolo", specifica oltre agli incarichi operativi/produttivi anche i compiti spettanti al soggetto in materia di prevenzione, al fine di evitare i problemi relativi alla non accettazione di incarichi ritenuti aggiuntivi.

La realizzazione e la politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento, l'organizzazione e le risorse tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione del sistema e al conseguimento degli obiettivi rimangono nell'ambito delle attribuzioni e delle responsabilità esclusive del datore di lavoro.

E.5.3 COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE

L'efficace gestione della SSL richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti, infatti la società è consapevole che le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria al suo sviluppo.

L'azienda, quindi:

- provvede alla consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- organizza a tal fine riunioni periodiche con frequenza e modalità che tengono conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente.

La casella di posta elettronica del RLS nominato è anche a disposizione per la raccolta di eventuali osservazioni e commenti da parte del personale. Il RLS nominato riferirà alla figura nominata RSPP o comunque al Responsabile in azienda per la sicurezza sul lavoro.

E.5.4 FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E CONSAPEVOLEZZA

La Società definisce e mantiene attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole:

- dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica e ai requisiti di SSL;
- delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della SSL;
- delle possibili conseguenze dovute a uno scostamento da quanto fissato in materia di SSL.

La società, di prassi, prevede periodiche e adeguate verifiche di competenza del personale addetto.

La competenza è definita in termini di adeguata formazione, addestramento e/o esperienza.

La Società organizza la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente, anche attraverso la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

E.5.5 COMUNICAZIONE, FLUSSO INFORMATIVO E COOPERAZIONE

La Società si attiva per ottenere una efficiente circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, che ritiene un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di SSL.

È, pertanto, prevista:

- la consultazione del personale, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la SSL e soprattutto quando sono previsti cambiamenti che influenzano la SSL, oltre che nella successiva fase di attuazione;
- l'informazione del personale su chi e in quale misura detiene responsabilità per la SSL e chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti la SSL in azienda;
- la comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i lavoratori;
- la comunicazione esterna rivolta a personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori esterni); pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati); autorità;
- la diffusione della politica della salute e sicurezza aziendale.

E.5.6 DOCUMENTAZIONE

La documentazione è uno strumento organizzativo importante per consentire alla Società la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà anche con l'obiettivo di contribuire alla implementazione e al monitoraggio del sistema per la salute e la sicurezza aziendale.

La Società tiene e aggiorna la documentazione relativa alla SSL, al precipuo fine di mantenere il sistema efficiente ed efficace.

La documentazione aziendale risponde alle esigenze di conoscenza per sviluppare e mantenere un sistema efficiente, semplice e snello.

Per documentazione si intende almeno:

- leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività dell'azienda;
- DVR;
- ;
- schemi organizzativi;
- norme interne e procedure operative;
- piani di emergenza.

La Società ha incaricato una società terza per la "*consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con incarico di RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/01*"; tale incarico prevede anche la gestione del sistema documentale SSL.

Inoltre, la Società:

- determina i tempi di conservazione (rinnovo) della documentazione;
- prescrive le modalità di collegamento tra la gestione della documentazione e i flussi informativi interno ed esterno all'azienda;

-
- determina i contenuti e la forma dei documenti (supporti elettronici, cartacei, audiovisivi);
 - fornisce le direttive per la predisposizione della documentazione correlata;
 - determina le modalità di raccolta e rintracciabilità, anche mediante soluzioni informatiche adeguate.

In ogni processo aziendale sono determinati i rischi e le conseguenti misure di prevenzione, così come l'influenza che lo svolgimento di tale processo ha sulle problematiche di SSL di tutti i processi correlati e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La Società si impegna a far sì:

1. che tutte le componenti aziendali siano sensibili e attive rispetto agli obiettivi di SSL;
2. che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse;
3. che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità di SSL;
4. che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori;
5. che le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla SSL;
6. che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto anche delle prestazioni fornite in materia di SSL.

E definisce le modalità per:

- individuare i propri processi e le loro correlazioni e influenze reciproche;
- analizzare e studiare soluzioni per eventualmente modificare i processi stessi o le loro modalità di correlazione per raggiungere gli obiettivi di SSL
- evidenziare le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi e relazionali) e le interrelazioni tra i vari soggetti e processi aziendali che hanno influenza sulla SSL;
- definire "chi fa che cosa";
- definire i metodi di gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'azienda stabilisce e aggiorna:

- procedure per affrontare situazioni difformi rispetto alla politica e agli obiettivi fissati definendo nelle stesse i criteri operativi;
- procedure che riguardino gli aspetti di SSL significativi inerenti all'acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda, comunicando le opportune informazioni a fornitori e appaltatori;
- procedure per la gestione delle emergenze.

L'aggiornamento è effettuato in base all'esperienza acquisita, in particolare dopo che si è verificata un'emergenza.

La Società individua e definisce anche, sulla base di quanto fissato per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;

-
- acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori.

I metodi di gestione presentano le seguenti caratteristiche:

- sono redatti per elemento dell'attività e integrati negli altri documenti dell'organizzazione relativi a quell'elemento;
- sono predisposti dai singoli responsabili, eventualmente con la collaborazione del personale che le dovrà utilizzare;
- stabiliscono le corrette modalità operative da adottare in fase di avviamento, fermata, funzionamento normale e in caso di situazione anomala (chi fa, che cosa e come);
- contengono i divieti specifici e ciò che non deve essere assolutamente fatto;
- descrivono, se pertinenti, le modalità di comportamento, ispezione, pulizia e manutenzioni ordinarie a carico del personale addetto.

E.5.7 RILEVAMENTO E ANALISI DEI RISULTATI E CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA

La Società attualmente ha come obiettivo indicato nel DVR la conservazione dei livelli di performance raggiunti poiché ritenuti pienamente soddisfacenti.

E' prevista una verifica sul raggiungimento di tale obiettivo e sulla funzionalità del sistema di SSL.

Il livello di monitoraggio è unico e integrato per le due attività.

Il monitoraggio è svolto dal "Preposto" scelto dall'azienda e dalla Società di consulenza nominata attraverso i suoi incaricati nonché, quando necessario per aspetti specialistici, da altre risorse esterne all'azienda.

Caratteristiche e responsabilità dei verificatori (se e quando necessari)

Le verifiche sono effettuate da persone competenti, eventualmente tali grazie ad adeguata formazione e/o addestramento, e, se più persone, abituate a lavorare in squadra.

In caso di rischi elevati, saranno previsti metodi di monitoraggio per un elevato livello di affidabilità, con:

- interventi di maggiore frequenza;
- elevata competenza dei verificatori;
- dettaglio nella registrazione dei monitoraggi;
- organizzazione di eventuali interventi correttivi.

Nella scelta dei verificatori sarà considerata:

- la disponibilità in termini di tempo dei verificatori;
- il livello di esperienza richiesto nelle verifiche;
- la necessità di conoscenze specialistiche o esperienza tecnica;
- il livello di formazione.

I verificatori sono responsabili, per quanto di loro pertinenza, di:

- stabilire i requisiti del monitoraggio in funzione degli obiettivi;
- agire in conformità ai requisiti stabiliti per il monitoraggio e mantenersi entro l'ambito del monitoraggio stesso;
- adempiere con obiettività ed efficienza agli incarichi assegnati;
- seguire le procedure definite;
- raccogliere e analizzare elementi, in particolare osservazioni e suggerimenti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, che consentano di giungere a conclusioni relative all'efficacia della SSL;
- prestare attenzione agli elementi che possono influenzarne gli esiti;
- documentare ed esporre i risultati del monitoraggio;
- verificare l'efficacia delle misure correttive adottate conseguentemente al monitoraggio.

I verificatori hanno responsabilità e autorità per:

- analizzare i dati relativi ad infortuni, incidenti, situazioni e comportamenti pericolosi;
- segnalare le azioni necessarie per prevenire infortuni, incidenti, situazioni e comportamenti pericolosi;
- confermare l'efficacia delle azioni correttive e preventive eseguite.

I risultati del monitoraggio sono discussi con l'Amministratore Unico durante riunioni periodiche di cui è redatto relativo verbale.

La predisposizione dell'azione correttiva comporta sempre l'obbligo di una successiva immediata verifica che risulti in grado di accertare il superamento della non conformità.

Piano del monitoraggio

I provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione realizzati dall'azienda, gli obiettivi di SSL pianificati, sono sottoposti a monitoraggio dell' RSPP nominato dalla società di consulenza.

, L'impostazione del piano di monitoraggio si svilupperà attraverso:

- la pianificazione temporale delle verifiche (frequenza);
- l'attribuzione di compiti e di responsabilità dell'esecuzione dei monitoraggi;
- la descrizione delle metodologie da seguire;
- le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità.

L'azienda stabilisce le modalità di trattamento delle non conformità tramite l'attribuzione di autorità, responsabilità e risorse necessarie per intervenire tempestivamente.

Di seguito sono indicati i criteri di base da utilizzare nell'impostazione del piano di monitoraggio efficace:

- a) coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati;

-
- b) affidamento della responsabilità dei controlli di prevenzione a persone adeguatamente preparate nel merito dei rischi che i provvedimenti tutelano.

E.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettuerà periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili connesse ai reati in materia di sicurezza e lavoro; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati in materia di sicurezza e lavoro, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del Sistema di SSL
- svolgere verifiche in merito al mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, all'esercizio del dovere di monitoraggio e riesame, tramite riunione periodica con il RSPP
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE F

I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001)

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<i>Art. 648 c.p.</i> Ricettazione	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, <u>acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare</u> , è punito...
<i>Art. 648 bis c.p.</i> Riciclaggio	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque <u>sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa</u> , è punito...
<i>Art. 648 ter c.p.</i> Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis <u>impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto</u> , è punito...
<i>Art. 648 ter.1 c.p.</i> Autoriciclaggio	Si applica la pena ... a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, <u>impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto</u> , in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

F.1 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-OCTIES DEL D. LGS. 231/2001

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

L'art. 63 c. 3 del D. Lgs. 231/2007 ha introdotto nel Decreto 231/2001 l'art. 25-octies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

L'art. 64 c.1 lettera f) del D. Lgs. 231/2007 ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex D. Lgs. 231/2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità.

Successivamente, l'art. 3 della L. 186 del 2014 ha introdotto nel Decreto n. 231/2001, all'art. 25-*octies*, il reato presupposto di autoriciclaggio - art. 648- *ter.1* del codice penale.

La conoscenza della struttura e delle modalità di attuazione dei reati, alla cui commissione è collegato il regime di responsabilità a carico della società è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Conoscere le fattispecie di reato contemplate dal decreto richiamato consente di meglio comprendere e prevenire le modalità con cui essi possono essere nei fatti messi in atto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001, in base al quale *"In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ..."*.

Ai sensi dell'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di capitali illeciti e autoriciclaggio nelle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

RICETTAZIONE (ART. 648 COD. PEN.)

Questo reato si realizza quando chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per *acquisto* si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine *ricevere* sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

L'*occultamento* si risolve nel nascondimento del bene, proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'*intromissione* nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità *"anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto"*.

Si precisa che:

- **soggetto attivo** del reato può essere chiunque;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un profitto.
- presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, sia stato commesso altro delitto al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato;
- le "cose" citate nell'art. 648 c. p. sono beni mobili;

-
- è prevista la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata (art. 628 c. 3 c. p.), estorsione aggravata (art. 629 c. 2 c. p.) ovvero furto aggravato (art. 625 c. 1 n. 7-bis, c. p.);
 - è prevista la reclusione sino a sei anni e la multa sino ad euro 516,00 se il fatto è di particolare tenuità;
 - è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - sono previste sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS COD. PEN.)

Questo reato si realizza quando chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il *trasferimento* consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le *operazioni* idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Si precisa che:

- **soggetto attivo** del reato può essere chiunque;
- la condotta deve essere rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo;
- presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, sia stato commesso un delitto non colposo al quale però il riciclatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato;
- è prevista la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00;

-
- la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale;
 - la pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;
 - è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - sono previste sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER COD. PEN.)

Questo reato si realizza quando chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dai casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, in attività economiche o finanziarie.

Si differenzia dal riciclaggio perché punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie di provenienze delittuose, mentre il riciclaggio prevede operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite.

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che, per la realizzazione della fattispecie *de qua*, occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Impiegare è sinonimo di *usare comunque*, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale, attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per *impiegare* debba intendersi in realtà *investire*. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Si precisa che:

- **soggetto attivo** del reato può essere chiunque;
- la condotta deve consistere nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, sia stato commesso un delitto al quale però il soggetto attivo del presente reato non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato;

-
- è prevista la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00;
 - la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale;
 - la pena è diminuita nel caso in cui il fatto sia di particolare tenuità;
 - è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - sono previste sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER. 1 COD. PEN.)

Questo reato si realizza quando chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Si precisa che:

- **soggetto attivo** del reato deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento;
- la condotta deve consistere nell'impiego, sostituzione, trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un precedente delitto non colposo con la finalità di ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, il soggetto attivo del reato in esame abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo;
- è prevista la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00;
- è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500,00 a euro 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;
- è prevista la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto punibile con pena diversa dall'ergastolo, commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Decreto Legge n. 152/1991 art. 7);

- non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale;
- la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale;
- la pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto;
- è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- sono previste sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

* * *

Poichè l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

1. sia creata o si sia concorso a creare - attraverso un primo delitto non colposo - una provvista consistente di denaro, beni o altre utilità;
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista,

tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un pericolo potenziale per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

In ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

Di seguito si riportano le categorie di reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per il reato di autoriciclaggio.

Categoria di Reati	Reati Presupposto D. Lgs. 231/2001	M. O. 231 EFFEDUE
Reati contro il patrimonio	SI	Parte Speciale A
Reati contro la P.A.	SI	Parte Speciale A
Reati Societari	SI	Parte Speciale B
Reati contro la fede pubblica	SI	-
Reati di criminalità organizzata	SI	-
Reati tributari/finanziari/doganali	SI	Parte Speciale M

L'impiego in attività economico/commerciali di somme provenienti da risparmi fiscali fraudolenti è astrattamente in grado di integrare il delitto di autoriciclaggio.

Con riferimento alle novità normative sopra riportate in sintesi, la società, di concerto con l'OdV, ritiene che il Modello Organizzativo e le procedure a oggi vigenti rappresentino un idoneo strumento di:

- prevenzione dalla commissione di tali reati e dei reati potenzialmente idonei a costituirne il presupposto (compresi i reati tributari);
- di monitoraggio dei ruoli aziendali coinvolti in attività sensibili.

F.2 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

F.3 LE AREE A RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001.

Le attività a rischio di commissione dei reati sopra individuati sono le seguenti:

- gestione delle risorse finanziarie;
- approvvigionamenti di beni e servizi e rapporti con i fornitori;
- erogazione dei servizi e relativa fatturazione.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Per la fattispecie in esame, vengono definite **aree a rischio**, tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività:

- possono comportare l'utilizzo di denaro, proventi e/o beni provenienti da illeciti;
- gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, quindi, possono supportare la commissione del reato quali, per esempio, il settore amministrativo e finanziario.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

AREA A RISCHIO ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

o Ruoli aziendali coinvolti

- AU
- AR
- COGE
- LS-AG
- TF

Attività' sensibili

- a) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
- b) Emissione degli ordini di acquisto / stipula del contratto
- c) Verifica della corrispondenza tra preventivo e consuntivo
- d) Liquidazione fatture passive

Principi di riferimento

La regolamentazione dell'attività contiene:

- la chiara distinzione di ruoli e responsabilità, tra funzioni che rappresentano un'esigenza di acquisto di un servizio, funzione che individua e seleziona il fornitore, funzione che autorizza il pagamento e funzione che effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni;
- il raffronto con i valori economici di mercato;
- il controllo delle fatture passive.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato

- Qualifica Fornitori e Approvvigionamento
- Gestione tesoreria, ciclo attivo e passivo

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

F.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

PRINCIPI GENERALI

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il codice etico*

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. attuare comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
2. attuare comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare acquisti non autorizzati

-
- b) utilizzare capitali di provenienza illecita
 - c) accettare pagamenti in denaro per importi superiore a 999,00 euro o di altra somma superiore ai limiti di legge.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

La Società è soggetta alla revisione del bilancio e, pertanto, appare alquanto improbabile la possibilità di utilizzare fondi di provenienza illecita per l'attività d'impresa. In ogni caso, qualora la Società si trovasse a perfezionare acquisti o intrattenere rapporti con soggetti che per loro natura e/o provenienza possano ritenersi a rischio, dovrà essere seguita la seguente procedura.

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili

A tal fine l'Amministratore, o un eventuale dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio.

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, deve essere compilata dal responsabile interno (o dai responsabili interni, in caso di operazioni complesse che richiedano il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa
- b) i soggetti coinvolti nell'operazione
- c) il nome del responsabile interno (o dei responsabili interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nella scheda si riportano gli estremi della lettera di nomina a responsabile, o in alternativa si può allegare una copia della lettera alla scheda stessa
- d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile interno (o dai responsabili interni), da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati relativi a riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, utili o beni di provenienza illecita
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno (o dai responsabili interni) a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti sub-responsabili interni), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale
- f) la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati di cui agli artt. 648, 648 bis e ter c.p.

-
- g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare:
- motivazione dell'operazione e interesse alla stessa
 - passaggi significativi dell'operazione
 - garanzie rilasciate
 - richiesta del finanziamento
 - ricevimento delle somme
 - rendiconto dell'impiego delle somme ottenute
 - conclusione dell'operazione
- h) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, tipo di incarico conferito, corrispettivo riconosciuto, eventuali condizioni particolari applicate
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione
- j) l'indicazione di eventuali *partners* individuati, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali *partners*, elementi di verifica assunti sui requisiti dei *partners* stessi nonché sulla composizione del loro assetto proprietario, tipo di accordo associativo realizzato, condizioni economiche pattuite, eventuali condizioni particolari applicate
- k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti *partners*, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge
- l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, quali, per esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza
2. tenere a disposizione dell'OdV la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del responsabile interno (o dei responsabili interni), nella scheda di evidenza.

F.5 CONTRATTI

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

F.6 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettuerà periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili connesse ai Reati Societari; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

In particolare, è compito dell'OdV, con riferimento alla presente parte speciale:

- a) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto
 - alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- c) indicare, in caso di criticità rilevate nel corso delle verifiche, al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in EffeDue, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto
- d) comunicare le eventuali violazioni rilevate alle Autorità di Vigilanza, al Ministero dell'Economia e Finanze all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia.

PARTE SPECIALE G

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Si riporta di seguito l'elenco dei reati richiamati nell'art. 25-*novies* del Decreto, come introdotto dall'art. 15 della Legge n. 99/2009 in materia di diritto d'autore con riferimento alla Legge n.633/1941.

La nomenclatura contiene implicitamente la descrizione del comportamento punibile.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

G.1 I REATI

Messa a disposizione in sistemi di reti telematiche di opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1, lett. A-bis e comma 3 legge n. 633/1941)

Duplicazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis legge n. 633/1941)

Duplicazione, trasmissione, diffusione, distribuzione di opere dell'ingegno (art.171 ter legge n. 633/1941)

Omessa o falsa comunicazione alla SIAE (art. 171 septies legge n. 633/1941)

Vendita, installazione, utilizzo di decodificatori di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171 octies legge n. 633/1941)

G.2 AREE A RISCHIO

L'attività svolta dalla Società lascia ritenere remota l'ipotesi di commissione del reato e difficile l'individuazione di aree a rischio specifico, e comunque limitata alle seguenti aree.

Area a rischio n. 1

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

o Ruoli aziendali coinvolti

- AU
- AR
- COGE
- TF
- IT

o Attività' sensibili

- Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
- Rilevazione del fabbisogno di prodotti

-
- Emissione degli ordini di acquisto / stipula del contratto
 - Verifica della corrispondenza tra preventivo e consuntivo

Area a rischio n. 2

GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

o **Ruoli aziendali coinvolti**

- AU
- AR
- COGE
- TF
- IT

o **Attività sensibili**

- Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi
- Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti
- Gestione dell'attività di elaborazione dei dati
- Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico
- Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela da intrusioni esterne
- Gestione e protezione dei back up dei dati
- Elaborazione di un Disaster Recovery Plan a tutela del patrimonio informativo

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

G.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

PRINCIPI GENERALI

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello

fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole e i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

il codice etico

le procedure operative/ regolamenti interni

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di: attuare comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale

attuare comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle

attuare comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali

fare uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell'ingegno

Principi procedurali specifici

L'oggetto sociale e le procedure utilizzate rendono improbabile la possibilità di comportamenti illeciti connessi ai reati di cui alla presente sezione. In ogni caso a fini preventivi si ritiene utile dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi coperti dal diritto d'autore a prezzi particolarmente vantaggiosi provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili;
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti.

A tal fine l'Amministratore Unico, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un

responsabile interno, per ogni singola operazione, che diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, deve essere compilata dal responsabile interno (o dai responsabili interni, in caso di operazioni complesse che richiedano il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risultino gli elementi caratterizzanti l'operazione e i soggetti coinvolti nell'operazione.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà in particolare:

- informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività),
- tenere a disposizione dell'OdV la scheda di evidenza stessa e i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura
- dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del responsabile interno (o dei responsabili interni), nella scheda di evidenza.

G.4 CONTRATTI

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Nei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia del rispetto delle regole previste dalla Legge 633/1941.

G.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'OdV:

- a) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto
 - alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- c) indicare, in caso di criticità rilevate nel corso delle verifiche, al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in Effedue, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare

-
- l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto
- d) comunicare le eventuali violazioni rilevate alle Autorità di Vigilanza, al Ministero dell'Economia e Finanze all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia.

PARTE SPECIALE H

I REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001)

H.1 I REATI

REATO PRESUPPOSTO	CONTENUTO DEL REATO PRESUPPOSTO
<p><i>Art. 452 bis c.p.</i> Inquinamento ambientale</p>	<p>E' punito ... <u>chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili</u>: 1) delle <u>acque</u> o dell'<u>aria</u>, o di <u>porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo</u>; 2) di un <u>ecosistema</u>, della <u>biodiversità</u>, anche agraria, della <u>flora</u> o della <u>fauna</u>.</p>
<p><i>Art. 452 quinquies c.p.</i> Delitti colposi contro l'ambiente</p>	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
<p><i>Articolo 256, comma 5, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152</i> Miscelazione di rifiuti</p>	<p>Chiunque in violazione del divieto di cui all'art.187 effettua <u>attività non consentite di miscelazione di rifiuti</u>, è punito ...</p>
<p><i>Articolo 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152</i> Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi</p>	<p>Chiunque effettua il <u>deposito temporaneo</u> presso il luogo di produzione di <u>rifiuti sanitari pericolosi</u>, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito ...</p>
<p><i>Art. 258, comma 4, D.Lgs. 03/04/2006 n.152</i> Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p>	<p>E' punito chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, <u>fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti</u> e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>
<p><i>Art. 260 bis, comma 6, D.Lgs. 152/06</i> Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti</p>	<p>E' punito colui che, <u>nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni</u> sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p>

<p>Art. 3, comma 6, Legge 28/12/1993 n. 549.</p> <p>Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.</p>	<p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge <u>è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A</u> allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>(...)</p> <p>6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito ...</p>
--	--

H.2 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti e partners, come meglio definiti nella parte generale, interessati dal compimento di atti rientranti nelle Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel capitolo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento adottati per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

H.3 LE AREE A RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001.

Le attività a rischio di commissione dei reati ambientali sopra individuati sono le seguenti:

- gestione dello smaltimento di scarichi e rifiuti e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- selezione dei fornitori in merito alla gestione delle attività di trasporto smaltimento/recupero dei rifiuti.

ESITO RISK ASSESSMENT

La valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto introdotti dall'art. 25-undecies è iniziata con l'individuazione e l'elencazione delle attività svolte da Efedue che potrebbero astrattamente portare alla commissione di uno dei reati previsti da tale norma; la valutazione del rischio di commissione dei reati in questione è stata effettuata facendo riferimento:

- all'esperienza maturata;
- all'esistenza di procedure/prassi;
- alle informazioni emerse dalle interviste e dall'esame dei documenti operativi della Società;
- alle persone coinvolte;
- alla storia della Società e alle informazioni su pregressi di interesse giuridico/legale;
- alla presenza ed applicazione di procedure operative e/o altre disposizioni interne;
- alle condizioni operative normali, anormali.

Le informazioni disponibili sono state ritenute adeguate/sufficienti; la valutazione è stata effettuata secondo criteri di giudizio generali, verificabili a un controllo indipendente, riproducibili e soddisfacenti le condizioni di trasparenza.

Tra le ipotesi di reato contemplate dall'art. 25-undecies, sopra descritte e sintetizzate, sono state ritenute astrattamente applicabili a Efedue solo quelle relative ai reati contemplati:

- dai commi 1, 2 e 6 dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006;
- dal comma 4 dell'art. 258 D.Lgs. 152/2006;
- dal comma 6 dell'art. 260-bis D.Lgs. 152/2006;
- dal comma 5 dell'art. 279 D.Lgs. 152/2006.

Tali reati non prevedono l'applicazione di sanzioni interdittive per la Società.

L'attività di *risk assessment* svolta ha portato alle seguenti conclusioni:

1. la maggior parte dei reati contemplati dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01 sono stati ritenuti non applicabili;
2. l'analisi della tipologia dell'attività svolta dalla società e delle procedure esistenti ha fatto emergere rischi di commissione reato del tutto "accettabili" e permette di considerare già correttamente perseguito (attraverso i protocolli e le procedure già in atto) l'obiettivo di prevenzione del rischio di commissione dei reati ambientali.

Alla luce di quanto sopra esposto, si osserva che, dopo aver definito l'effettiva rilevanza del rischio di commissione di tali reati presupposto in Efedue, confrontata con l'efficacia dei controlli e degli altri elementi di *compliance* in atto presso la società, la stessa possiede un assetto gestionale scarsamente esposto a un rischio reato nella gran parte delle ipotesi attualmente previste dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01. Tale esito è coerente con le caratteristiche e la tipologia dell'attività svolta dalla Società.

H.4 PRINCIPI DI RIFERIMENTO

IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

EFFEDUE considera essenziale, nello svolgimento della sua attività, la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di garantire la compatibilità ambientale dell'attività svolta.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di EFFEDUE; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per EFFEDUE, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

EFFEDUE promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa e, in generale, tutte le norme inerenti il rispetto dell'ambiente.

Al fine di dare efficacia ai principi sopra espressi, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza di EFFEDUE hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti e partner di EFFEDUE (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

E' pertanto fatto obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di rispettare i principi di comportamento di seguito elencati.

- a. identificare le prescrizioni legali nazionali ed internazionali applicabili e quelle eventualmente ulteriori derivanti dai processi di certificazione in tema di ambiente e valutare la conformità dell'attività di Effedue a tali prescrizioni;
- b. esaminare le prassi e le procedure di gestione ambientale esistenti, comprese quelle associate alle attività di definizione dei contratti di approvvigionamento;
- c. valutare le situazioni di emergenza e degli eventuali incidenti già verificatisi;

-
- d. considerare adeguatamente tutte le singole fasi dell'attività di Effedue e verificare che tali fasi siano interessate dalle prassi e procedure adottate;
 - e. curare la corretta informazione circa la gestione delle emergenze.

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole contenute nei principi generali enunciati nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al capitolo che precede, nello svolgimento delle attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi specifici di riferimento.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti:

- individuare la figura giuridica di produttore decisa, per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi degli eventuali controlli.
- effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di impianto di destino. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;
- aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;

-
- ;
 - compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
 - richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
 - verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato:

- ✓ Procedure di gestione degli adempimenti ambientali e di prevenzione

ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con riferimento all'intero stabile;
- provvedere, in caso di risposta positiva, all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- attuare le disposizioni previste dall'eventuale autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
- mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le eventuali autorizzazioni alle emissioni;
- presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale dello stabilimento;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

Procedure aziendali a presidio del rischio reato:

- ✓ Qualificazione Fornitori e Approvvigionamento
- ✓ Procedure di gestione degli adempimenti ambientali e di prevenzione

ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

La Società, viste le dimensioni della sede, di fatto vigila costantemente il rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori.

ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE

La Società provvede a:

-
- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
 - conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
 - conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

H.5 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di EFFEDUE potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Ambientali; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo amministrativo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE I
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
REATI TRANSNAZIONALI
REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE ART.
(25-DUODECIES D. LGS. 231/2001)
REATI DI C.D. "INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA" DI CUI AGLI ARTT. 377 BIS C.P. E 378 C.P. (INDUZIONE
A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO).

i.1 I REATI

Le leggi n. 94 del 15 luglio 2009, n. 99 del 23 luglio 2009 e n. 116 del 3 agosto 2009, oltre a contenere alcune modifiche e integrazioni al codice penale, hanno ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti introducendo, nel testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo **24-ter** riguardante **i delitti di criminalità organizzata**.

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta, infatti, già l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere **transnazionale**.

Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.) e anche i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011, sostituendo l'art. 4 della Legge n. 116/09 ha inserito nel novero dei reati presupposto il delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/98 "*impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*". La Legge 161/17 ha poi inasprito le sanzioni previste per tali ipotesi.

Nella presente Parte Speciale sono indicate le varie ipotesi di reato di criminalità organizzata e dei cosiddetti reati "transnazionali" da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Vengono poi, in particolare, trattate quelle ipotesi che, in relazione alla attività svolte da Effedue e dalle sue controllate, possono, anche solo astrattamente, essere collegate, per l'argomento trattato, ad una delle c.d. attività a rischio.

Sono evidenziate le seguenti ipotesi:

- associazione a delinquere
- associazione di tipo mafioso
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si ritengono, infatti, fattispecie a rischio trascurabile i reati di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

DEFINIZIONI

La struttura e le modalità realizzative dei reati costituiscono comportamento illecito con conseguente responsabilità a carico dell'Ente se commessi da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 D. Lgs. 231/01.

La conoscenza di tali strutture e modalità è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Per quanto concerne i c.d. "reati transnazionali" si rileva che la definizione stessa è contenuta nell'art. 3 della Legge 146/2006 il quale specifica come debba essere considerato tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, **qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato**".

La norma prevede che sussista la fattispecie di reato quando sia presente anche almeno uno dei seguenti requisiti:

"sia commesso in più di uno Stato"

ovvero

"sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato"

ovvero

"sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato"

ovvero

"sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Non interessa, ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato occasionalmente transnazionale; ciò che interessa la norma è rappresentato da quel reato frutto di una attività organizzata dotata di stabilità e prospettiva strategica e suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

La responsabilità ex 231/2001 di un ente può realizzarsi quando i reati di seguito indicati si attuano, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, attraverso contatti con una realtà criminale organizzata.

Un caso tipico, ad esempio, è il "lavaggio" di danaro proveniente da delitto attraverso banche estere che operino quali "*longa manus*" di organizzazioni criminali.

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TRANSNAZIONALI IN RELAZIONE AI QUALI VIENE PREVISTA LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

REATI ASSOCIATIVI di cui

agli artt. 416 c.p. (associazione per delinquere) e 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso anche straniera)

all'art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri)

all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

L'**ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE** si realizza quando "tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti".

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti:

- a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile
- b) dall'indeterminatezza del programma criminoso
- c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi individuati.

L'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente alla vita di una associazione come sopra descritta.

L'ipotesi di reato di **ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO** è prevista per chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. E' prevista la punibilità anche solo di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è ritenuta di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatoria del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

E' impossibile ricondurre l'associazione mafiosa ad uno schema rigido e prefissato.

E' comunque caratterizzato nei suoi elementi fondamentali da:

- a) forza intimidatrice promanante dall'associazione stessa (ciò si può estrinsecare nei modi più vari);
- b) condizione di assoggettamento e di omertà che si correla alla forza di intimidazione dell'associazione (a cui si riconduce il rifiuto di collaborare con gli Organi dello Stato);
- c) finalità (il cui raggiungimento non costituisce elemento indefettibile del reato che può sussistere anche nel caso in cui gli scopi non siano effettivamente raggiunti).

Al riguardo è opportuno sottolineare che di **contiguità tra imprese e mafia** si parla quando, in relazione all'oggetto dell'impresa e per il radicamento della sua attività in un territorio afflitto dal fenomeno mafioso, risulti inevitabile un suo *modus operandi* condizionato dal sodalizio criminoso.

La contiguità può essere "**compiacente**" (quando l'azienda per sfuggire alle intimidazioni mafiose ritenga conveniente accordarsi con il sodalizio criminoso pur di consentirsi vantaggi economici e sicurezza operativa); può altresì realizzarsi attraverso una contiguità

“soggiacente” (nella quale l'imprenditore subisce l'imposizione di prestazioni specifiche in danaro e/o servizi in cambio della garanzia di poter esercitare sul territorio la propria attività).

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291 QUATER D.P.R. 43/73)

In tale ipotesi di reato è prevista la punibilità quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando. Sono soggetti alla punizione anche coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, solo per aver commesso tale fatto.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE (ART. 74 T.U. D.P.R. 309/90)

Il reato è previsto nell'ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza autorizzazione.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER C.P.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA ED ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di

prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI (ART. 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110)

REATI CONCERNENTI IL "TRAFFICO DI MIGRANTI" DI CUI ALL'ART. 12, COMMI 3, 3 BIS, 3 TER E 5, DEL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286.

Con il Testo Unico in esame è prevista la punizione per chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. È previsto un aumento di pena se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti (3).

È prevista la punibilità anche per coloro che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.

REATI CONCERNENTI "INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA" DI CUI AGLI ARTT. 377 BIS C.P. (INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA).

Tale ipotesi di reato è prevista nel caso di uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, per indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.).

La norma prevede la punizione per chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Costituiscono tale fattispecie di reato, giusto art. 12 del T.U. 286/98:

- il "procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento",
- il "favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato"

Nella prima ipotesi è punito *"chiunque, in violazione delle disposizioni del TU dell'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente"*.

Nella seconda ipotesi è punito *"chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dall'art. 12 TU Immigrazione, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU dell'immigrazione"*

Il reato in esame si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Le pene previste sono aumentate se:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituisce aggravante specifica l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

I.2 AREE A RISCHIO

Per le tipologie di reato di cui alla presente parte speciale si ritengono coinvolte particolarmente le seguenti funzioni:

1. Tutte le funzioni relative a poteri decisionali e di controllo sui flussi finanziari.
2. Tutte quelle relative alla partecipazione ad appalti pubblici o a gare provate relativamente a opere/servizi in zone a rischio criminale ambientale.
3. Tutte quelle interessate a processi decisionali relativi a scelte di partner (in senso lato) in territori a "rischio criminale".
4. Tutte quelle interessate a processi decisionali per l'assunzione del personale o alla stipulazione di contratti con fornitori.

Le AREE ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello:

a) le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nelle zone e nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento e trasporto combustibili o attività di *merger & acquisition* (fusioni e acquisizioni) anche internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso zone e Paesi esteri.

b) l'assunzione di personale straniero e/o la collaborazione con soggetti che impiegano cittadini stranieri.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione di Effedue, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

I.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

PRINCIPI GENERALI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di terrorismo.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il codice etico*
- *le liste nominative e l'elenco dei Paesi a rischio*
- *ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in Effedue.*

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della Società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale – Delitti c.d. transnazionali
2. utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o altra delle società controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di associazione a delinquere di qualsiasi tipo, traffico di migranti, intralcio alla giustizia
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i predetti reati

-
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto
 6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso dell'OdV o del Consiglio di Amministrazione
 7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere
 8. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi
 9. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale
 10. assumere/intrattenere rapporti con soggetti stranieri privi regolare permesso di soggiorno.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

PRINCIPI PROCEDURALI DA OSSERVARE NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera). A tal fine è prevista una apposita scheda di evidenza, che deve essere compilata relativamente ad ogni controparte contrattuale e consegnata all'OdV, con le modalità dallo stesso previste
3. nel caso in cui la società coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste, o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni devono essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV
4. nel caso in cui alla società venga proposta un'operazione anomala, essa viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa
5. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i

comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge

6. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

7. In caso di assunzione di collaboratori stranieri deve essere verificata la regolarità dei loro permessi di soggiorno e, in caso di rapporti commerciali con soggetti che hanno collaboratori stranieri, devono essere inserite nei contratti clausole che impongano l'obbligo di impiego con soggetti regolari sul territorio.

Singole operazioni a rischio

Nel caso in cui le transazioni commerciali e finanziarie presentino un grado di rischio, ancorché minimo, di incorrere nei reati di criminalità organizzata e intralcio alla giustizia in ragione della particolare natura dell'operazione o della controparte coinvolta, il Responsabile della funzione coinvolta diviene "*Responsabile*" della singola operazione a rischio e si incarica di mantenere traccia evidente e scritta di tutte le fasi di svolgimento della operazione stessa, in modo che siano definite con certezza le seguenti informazioni:

- il nominativo e i dati anagrafici della controparte
- il socio di controllo (se noto)
- la data e il tipo di operazione effettuata
- se esistono rapporti preesistenti tra EffeDue e la controparte
- il valore dell'operazione
- la presenza nelle liste nominative della controparte, o del suo socio di controllo (se noto)
- la presenza, nelle liste dei Paesi a rischio, di quello in cui ha la sede sociale o la residenza la controparte, o il suo socio di controllo (se noto)
- eventuali segnalazioni.

Il *Responsabile* è tenuto in particolare a:

- ✓ informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività)
- ✓ tenere a disposizione dell'OdV (anche in modalità informatica) i documenti relativi all'operazione ritenuta a rischio
- ✓ dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione a rischio.

L'OdV valuterà la necessità di predisporre ulteriori stringenti meccanismi di controllo, per monitorare le operazioni segnalate "a rischio" dandone evidenza scritta.

I.4 CONTRATTI

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

I.5 ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il business di Efedue S.p.A. è esclusivamente italiano e non prevede contatti con realtà tipicamente ritenute "a rischio" o in contesti sociali ove è nota la presenza di organizzazioni criminali.

Nel caso in cui l'attività societaria dovesse estendersi in modo continuativo a tali realtà, l'Organo Dirigente valuterà l'opportunità di istituire una procedura apposita che consenta di prevenire le ipotesi delittuose da questa parte speciale, individuando criteri per garantire che:

1. la scelta dei partner sia trasparente ed effettuata con modalità idonee ad escludere il coinvolgimento di soggetti (enti o persone) riconducibili ad ambienti collegati al cosiddetto "crimine ambientale";
2. i soggetti inseriti nel sistema economico per le operazioni finanziarie (banche, assicurazioni e ogni altro soggetto che offra servizi finanziari, anche come intermediatore) siano specificamente individuati, con verifica – caso per caso – della funzione istituzionale e di ogni altro elemento idoneo a escludere che lo stesso possa essere integrato in realtà criminali.

Per quanto riguarda il reato di impiego di cittadini stranieri irregolari la Società attua la procedura adatta a verificare la regolarità sul territorio dei dipendenti e a pretendere dai terzi il rispetto di tale regola.

I.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di terrorismo, sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE “L”

RELATIVA ART 603 BIS CODICE PENALE, COME RIFORMULATO DALLA LEGGE 199/2016

Descrizione dei reati

La presente Parte Speciale si riferisce al **reato di caporalato** richiamato dalla disposizione di cui all'**art. 603 bis CP come riformulato dalla legge 199/2016**.

Per effetto di tale riformulazione è stata ampliata la sfera di punibilità con estensione delle sanzioni anche all'utilizzatore della manodopera, e non solo del caporale.

In dettaglio, l'art. 603 bis c.p. prevede che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”*

Significativa è l'estensione della punibilità a “chi utilizza, assume o impiega manodopera” sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.

In tal modo viene ampliata la sfera di operatività dell'incriminazione.

Gli **indici di sfruttamento** sono così individuati:

- reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi o sproporzionate rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione dell'orario e della qualità del lavoro, ai periodi di riposo ed alle ferie;
- violazioni delle norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del personale a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La nuova figura di reato è inserita nel novero dei reati presupposto, e in particolare nell'articolo 25 *quiquies* della 231/2001, relativo alla categoria dei reati contro la personalità individuale.

La società nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di caporalato è soggetta alle sanzioni pecuniarie da quattrocento a mille quote, a tutte le sanzioni interdittive dell'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore ad un anno, ed, infine, l'interdizione definitiva dell'attività, se si accerta che l'ente sia stato utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

La Società ritiene che le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *quiquies* del D. Lgs. 231/01 contro la personalità individuale non costituiscano rischio potenziale delle attività svolte dalla Società.

In considerazione dell'introduzione del reato di "*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", però, pur ritenendo remota la possibilità di commissione di tale reato, ritiene doveroso inserire nel Modello la presente parte speciale al precipuo scopo di sensibilizzare tutti i destinatari sul trattamento delle condizioni dei lavoratori, con particolare riferimento ai fornitori con cui intratterrà rapporti.

L.2 AREE A RISCHIO

Effedue ha intrapreso uno specifico progetto di risk assessment, volto ad individuare:

- le attività sensibili;
- le modalità attuative del reato;
- la valutazione del livello di esposizione al rischio;
- la descrizione dei controlli, in relazione a procedure, aspetti organizzativi, presidi tecnici ed altro;
- la valutazione dei controlli
- l'individuazione del rischio residuale.

Il progetto ha previsto lo svolgimento di interviste con la Direzione Risorse Umane e l'analisi della documentazione relativa ai controlli esistenti nella Società, che la stessa ha già implementato per ridurre la probabilità di accadimento del rischio in questione.

Quanto di seguito indicato descrive i controlli già presenti in Effedue, regolarmente attuati per evitare di incorrere nella fattispecie di reato evidenziata nel paragrafo precedente. Alla luce delle analisi svolte il rischio appare efficacemente presidiato.

Nei paragrafi 3 e 4 sono indicati, inoltre, dei presidi specifici per rafforzare ulteriormente il sistema dei controlli preventivi e aumentare il livello di *compliance* con le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dalle linee guida delle associazioni di categoria.

Di seguito si riporta un elenco delle attività sensibili emerse nel corso del processo di risk assessment.

Le attività sensibili sono le seguenti:

1. assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
2. comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
3. monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
4. gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;

-
5. richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

L.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

PRINCIPI GENERALI

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali Soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezione in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili sopra richiamate, in conformità a:

- le disposizioni contenute nell'art. 603 bis Codice Penale;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, nelle procedure del sistema integrato qualità, ambiente ed igiene e altre disposizioni emesse Effedue;
- il presente Modello.

Il Datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili (es.

Direzione Risorse Umane) operano nel rispetto dei seguenti principi:

- Far rispettare le contribuzioni previste dai contratti di riferimento
- Far rispettare i normali orari di lavoro
- Consentire il riposo ed il periodo di ferie
- Mantenere un controllo costante in termini di sicurezza, impedendo l'attività lavorativa, al sorgere di problemi, e fino alla risoluzione degli stessi
- Fornire *delucidazioni* adeguate e complete ai propri collaboratori e ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento durante il rapporto di lavoro

-
- Assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. *job description*, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la *compliance* con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;
 - operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Area del “non fare” (divieti)

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 603 bis Codice Penale.

PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

- *Gestione dei rapporti di lavoro*

Nell'ottica di prevenire il rischio che per la società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità come da norma citata, da parte di appaltatori ed altri fornitori, si prevede di inserire nei contratti da stipulare ex novo, oltre alla clausola 231, quanto segue:

- l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione della fornitura (o dell'appalto) siano impiegati lavoratori, questi siano regolamentati nel pieno rispetto dei principi in materia di equa retribuzione, diritto al riposo, e diritto alla qualità e sicurezza del lavoro;

L.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati di cui alla presente sezione, sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni, in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE M
REATI TRIBUTARI E DOGANALI

1. PREMESSA

Il secondo comma dell'art.39 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 ha aggiunto l'art.25 - *quinquiesdecies* al D.Lgs. 231/01: l'elenco dei reati-presupposto è stato così esteso ad alcuni dei reati previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74, reati che la legge di conversione del DL 124/2019 ha modificato.

Per la prima volta è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente per reati di tipo tributario.

Con il Decreto Legislativo n. 75/2020, entrato in vigore in data 30 luglio 2020, il legislatore italiano ha recepito quanto previsto dalla direttiva UE 2017/1731 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 e ha così apportato modifiche al codice penale in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. Il Decreto Legislativo n. 75/2020 ha poi previsto l'inserimento del comma *1 bis* all'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/01 ampliando ulteriormente il novero dei reati tributari che possono comportare responsabilità amministrativa degli Enti.

Il medesimo provvedimento ha sancito anche la responsabilità degli Enti per i casi di "Contrabbando" previsti dal D.P.R. 43/1973.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI

L'art. 25 *quinquiesdecies*, commi 1 e 1-*bis*, indica espressamente i reati che, qualora commessi per interesse o a vantaggio dell'ente, possano determinare la sua responsabilità amministrativa:

a) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000)

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-*bis*, d.lgs. 74/2000)

sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

c) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

d) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1)

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-*bis*, d.lgs. 74/2000)

sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

f) delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)

sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000)

sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) d) e):

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

h) dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)

sanzione pecuniaria fino a trecento quote

i) omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)

sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

l) indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. 74/2000)

sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

La responsabilità dell'Ente è prevista solo nel caso in cui gli illeciti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro, come previsto dalla Direttiva PIF.

Sono applicabili anche per queste fattispecie le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) d) e).

Le singole fattispecie del D. Lgs. 74/2000

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da *quattro a otto* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da *tre a otto* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da *quattro a otto* anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da *tre a sette* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di

cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11 – sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Art. 4 – Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

1. a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
2. b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 – Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni⁽¹⁾ chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle

dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni⁽²⁾ chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Art. 10- quater Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il D.P.R. 43/1973 – Reati di contrabbando

Il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato “Contrabbando”.

Si inaugura così la responsabilità degli Enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale, che prevede sanzioni in caso di **mancato pagamento dei diritti di confine**.

Il nuovo art. 25-sexiesdecies prevede per questi casi:

- la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- l'applicabilità dell'aggravante per il caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi euro 100.000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. PRINCIPALI AREE E ATTIVITA' AZIENDALI A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

–

Aree aziendali a rischio:

- Amministrazione, finanza e controllo

Attività aziendali a rischio in relazione a

1. rapporti con soggetti terzi

- Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti
- Transazioni finanziarie con controparti

2. rapporti infragruppo

- Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita
- Gestione dei flussi finanziari

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e i Dirigenti se nominati, nonché i Dipendenti che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "Destinatari").

Vanno inclusi tra i Destinatari anche i "Collaboratori", cioè coloro che, in forza di un rapporto formalizzato – ma anche di fatto – materialmente operano per conto e/o nell'interesse e/o a vantaggio di EffeDue.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finanziarie;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia, fiscale e tributaria;
3. NON compiere alcun atto che possa integrare, direttamente o indirettamente, uno dei fatti-reato di cui alla presente parte speciale.

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE ATTIVITA' A RISCHIO

5.1 Principi generali

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché collaboratori esterni e partners, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività,

le regole e i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il codice etico*
- *ogni altro documento/procedura instaurata relativamente al trattamento dei dati tramite supporti informatici*
- *ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere*

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

5.2 Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione a ogni singola area a rischio, sono implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- Verifica dell'esistenza effettiva, dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. visure camerali, esistenza sedi, entità del prezzo, qualità del prodotto, condizioni dell'offerente, ecc.).
- Verifica della effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto di fatture.
- Verifica correttezza corrispettivi, imposte sul valore aggiunto, imposte doganali e relativo versamento.
- Controlli rispondenza/coincidenza tra cedente/prestatore effettivo e soggetto emittente del giustificativo fiscale.
- Controlli rispondenza/coincidenza tra cedente/prestatore - intestatario fattura e conto corrente di riferimento per il pagamento.
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali.
- Controllo dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.
- Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.
- Identificazione di un organo o di un'unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.
- Assunzione di adeguati criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti.
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

6. ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ODV

L'OdV deve accertare la coerenza delle procedure interne con le prescrizioni sopra indicate e, in concreto, la loro effettiva applicazione a livello operativo, attraverso:

-
- Verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne con specifiche previsioni di prevenzione dei reati in parola.
 - Ricezione e analisi di flussi periodici di segnalazione delle operazioni a rischio di reato.
 - Esame di specifiche segnalazioni di rischio reato provenienti da organi societari, dirigenti, dipendenti secondo le modalità previste dal presente Modello organizzativo.

In tutti i casi in cui ravvisi situazioni di rischio reato, l'OdV deve comunque attivarsi, di sua iniziativa, con gli strumenti che la sua funzione prevede.